

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - Sez. Imprese A

(R.G. n. 54953-1/2019; Pres. Dott. Marangoni; p.u. 7.2.2020)

Memoria di replica

Nell'interesse di AM InvestCo Italy S.p.A., ArcelorMittal Italia S.p.A., ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l., ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l. e ArcelorMittal Socova S.a.s. (congiuntamente, "AM"), con gli Avv.ti Prof. Romano Vaccarella, Giuseppe Scassellati-Sforzolini, Ferdinando Emanuele, Roberto Bonsignore, Francesca Gesualdi, Francesco Iodice, Andrea Mantovani e Roberto Argeri, come da procure in atti;

- resistenti -

contro

ILVA S.p.A. in A.S., ILVAFORM S.p.A. in A.S., TARANTO ENERGIA S.r.l. in A.S., ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in A.S., TILLET S.a.s. in A.S. e SOCOVA S.a.s. in A.S. (congiuntamente, "Ilva"), con gli Avv.ti Prof. Giorgio De Nova, Enrico Castellani e Marco Annoni;

- ricorrenti -

e

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con i Dott.ri Maurizio Romanelli, Stefano Civardi e Mauro Clerici;

Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ("Codacons"), con gli Avv.ti Prof. Carlo Rienzi, Avv. Marco Maria Donzelli e Marco Leonardo Colombo;

Regione Puglia, con gli Avv.ti Rossana Lanza, Marina Altamura e Anna Bucci;

Comune di Taranto, con gli Avv.ti Claudio Petrone e Daniele D'Elia;

- intervenienti -

* * *

Indice

I.	FATTO	p. 2
I.1.	La corretta ricostruzione delle vicende relative ad AFO2	p. 3
I.2.	La corretta gestione dello stabilimento e il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto	p. 9
I.2.a.	L'andamento dell'attività produttiva	p. 10
I.2.b.	L'adempimento di AM agli obblighi derivanti dal Piano Ambientale e agli obblighi manutentivi	p. 11
I.2.c.	Le fermate a rotazione degli altoforni	p. 12
I.2.d.	Il Magazzino	p. 15
I.3.	Gli altri asseriti inadempimenti e comportamenti illeciti di AM	p. 18
I.4.	Le altre infondate allegazioni	p. 22
II.	DIRITTO	p. 26
II.1.	L'inammissibilità del ricorso	p. 26
II.2.	L'inammissibile intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano	p. 28
II.3.	L'inammissibilità degli interventi <i>ad adiuvandum</i>	p. 29
II.4.	L'insussistenza del <i>fumus boni iuris</i>	p. 31
II.4.a.	Il diritto di recesso esercitato da AM	
	i. L'interpretazione restrittiva dell'art. 27.5 del Contratto proposta <i>ex adverso</i>	
	ii. L'oggetto della Protezione Legale	
	iii. L'estensione temporale della Protezione Legale	p. 31
II.4.b.	La sopravvenuta impossibilità di eseguire il Contratto	p. 43
II.4.c.	Lo scioglimento del Contratto per il venir meno di un presupposto essenziale	p. 49
II.4.d.	L'eccessiva onerosità sopravvenuta	p. 53
II.4.e.	L'annullamento del Contratto per dolo	p. 54
II.5.	L'insussistenza del <i>periculum in mora</i>	p. 58

* * *

I. FATTO

Innanzitutto, occorre chiarire alcune circostanze che smentiscono *per se* molteplici affermazioni erronee e gratuitamente offensive contenute nella memoria avversaria del 20 gennaio 2020 in relazione, fra l'altro, alla nota vicenda di AFO2 e a inesistenti inadempimenti o condotte illecite di AM.

Onde evitare ripetizioni: (i) per le altre circostanze rilevanti, si rinvia alla nostra memoria di costituzione in data 16 dicembre 2019; (ii) i termini definiti con lettera maiuscola avranno lo stesso significato loro attribuito nell'atto di citazione in data 5 novembre 2019.

I.1. La corretta ricostruzione delle vicende relative ad AFO2

a. Lungi dal “mistificare” la realtà, AM si è limitata a descrivere in maniera oggettiva la grave situazione relativa ad AFO2 nel momento del deposito della memoria in data 16 dicembre 2019, come risultante anche dalle concordanti decisioni rese dal Tribunale Penale di Taranto prima della sentenza emessa dal Tribunale del Riesame in data 7 gennaio 2020.

b. Invero, con una decisione ampiamente motivata emessa soltanto sei giorni prima che AM depositasse la propria memoria difensiva nel presente giudizio, il Tribunale penale di Taranto aveva statuito che il termine richiesto dai Commissari Straordinari per eseguire la Prescrizione c. (automazione del campo di colata) fosse “*incompatibile*” con le esigenze e il giudicato cautelari e, conseguentemente, aveva rigettato l'istanza per la proroga della facoltà d'uso di AFO2¹.

c. In tale decisione, il Tribunale penale di Taranto aveva anche ripetutamente stigmatizzato gli “*anni di inadempimento colpevole*” da parte di Ilva agli obblighi di eseguire le Prescrizioni² e individuato in quest'ultima il solo soggetto tenuto a eseguirle³.

¹ Cfr. l'allegato 43 alla nostra memoria di costituzione, p. 28, § 12: “*Questo Tribunale, ove accogliesse l'odierna istanza, disapplicherebbe per un termine estremamente ampio un provvedimento cautelare destinato a prevenire la concretizzazione d'un rischio ben specifico [...]. L'accettazione di un simile rischio [...] diventa palesemente ingiustificabile ove effettuata per un tempo complessivo di 14 mesi*”.

² Cfr. l'allegato 43 alla nostra memoria di costituzione, p. 5 (“*deve ascrivere ad Ilva in amministrazione straordinaria un ‘colpevole [...] ritardo’ nell'adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento di restituzione emesso dalla Procura in data 7 settembre 2015*”) nonché l'allegato 25 all'atto di citazione, p. 16 (“*[d]’altra parte però non sarebbe logico né equo - dopo anni di inadempimento colpevole - assegnare un termine più ampio rispetto a quello fissato col provvedimento (mai impugnato) del 7.9.2015*”).

³ Cfr. l'allegato 44 alla nostra memoria di costituzione, p. 1 (“*s’impone di comprendere come ed entro quali tempi, ad Altoforno 2 non più in marcia, Ilva in A.S. potrebbe adempiere alle prescrizioni di cui al decreto di restituzione emesso dalla Procura della Repubblica in data 7 settembre 2015 allo stato non ancora adempite*”) nonché gli allegati 13 e 23 all'atto di citazione.

È davvero sorprendente che, fingendo di ignorare statuizioni così univoche, Ilva sostenga che:

- il Tribunale le avrebbe attribuito soltanto la responsabilità per il passaggio in giudicato delle Prescrizioni (dovuto alla loro mancata impugnazione) o riconosciuto anche delle responsabilità di AM al riguardo;
- qualora l'ordine di spegnere AFO2 fosse stato confermato, dunque, la responsabilità sarebbe stata imputabile anche ad AM⁴.

d. È altrettanto erroneo affermare che l'obbligo di eseguire le Prescrizioni si estenderebbe automaticamente ad AM perché queste ultime sarebbero asseriti '*oneri reali*' gravanti sull'impianto sottoposto a sequestro preventivo⁵ o "*sul soggetto affittuario*" quale "*datore di lavoro*"⁶.

Pur essendo indubbio che l'affittuario di un bene sottoposto a sequestro debba rispettare il vincolo reale, adeguandovi la propria gestione (come AM ha fatto), non vi è alcun fondamento giuridico per ritenere che obblighi remediali specificamente imposti al concedente dalla Magistratura penale si estendano *sic et simpliciter* al gestore. Tant'è che le ricorrenti non richiamano giurisprudenza o dottrina a supporto di questa tesi.

Né è vero che il Custode Giudiziario avrebbe escluso che tali "*obblighi rimediali*" incombano "*esclusivamente su Ilva in AS in qualità di Concedente in affitto (e futuro venditore) dei Rami d'Azienda*"⁷. L'Ing. Valenzano ha soltanto (condivisibilmente) osservato che lo stabilimento di Taranto "*è soggetto agli obblighi previsti dall'ex D. Lgs. n. 334/99 e s.m.i.*

⁴ Cfr. le pp. 9, 45-49 e 53 della memoria di Ilva, §§ 14, 71-78 e 86.

⁵ Cfr. le pp. 47-49 della memoria di Ilva, §§ 74, 78-79.

⁶ P. 47 della memoria di Ilva, § 74.

⁷ P. 46 della memoria di Ilva, § 72.

(oggi D. Lgs. 105/2015)” e che, pertanto, il gestore è tenuto *ex lege* a individuare le “*misure preventive necessarie al fine di evitare l’insorgenza di condizioni di pericolo*”⁸.

Lungi dal ricomprendere le Prescrizioni, che sono misure *ad hoc*, gli oneri a cui si riferiscono le ricorrenti e il Custode Giudiziario non possono che essere quelli previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal citato D. Lgs. n. 105/2015⁹. Tant’è che il Comitato Tecnico Regionale Puglia (l’ente competente a effettuare le istruttorie sui rapporti di sicurezza relativi agli stabilimenti c.d. ‘a rischio di incidente rilevante’) ha concluso positivamente l’esame del rapporto di sicurezza riguardante lo stabilimento di Taranto, senza estendere le proprie verifiche all’esecuzione delle Prescrizioni né, tantomeno, imporre ad AM di apportare alcuna modifica all’applicabile Sistema di Gestione della Sicurezza (e, conseguentemente, alle relative Procedure e Pratiche Operative).

e. È la stessa condotta avversaria a confermare che Ilva è l’unico soggetto responsabile per l’esecuzione delle Prescrizioni. Infatti, sebbene AM sia il gestore dello stabilimento, è stata Ilva a:

- eseguire la Prescrizione 1, effettuando l’analisi del rischio (dai cui esiti dipende pacificamente anche l’aggiornamento delle Procedure e Pratiche Operative)¹⁰;
- definire gli interventi per l’automazione delle operazioni sul campo di colata (Prescrizione c).

f. Comunque, le allegazioni e disquisizioni giuridiche avversarie sono irrilevanti dato che, pur non essendovi obbligata, AM si è prontamente attivata con il consueto spirito di

⁸ Doc. avv. 50, p. 10.

⁹ Rispettivamente, il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 in materia di “*controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*”: ossia, quelli connessi all’individuazione di misure necessarie a prevenire l’insorgenza di condizioni di pericolo che possano determinare incidenti con conseguenze gravi per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente.

¹⁰ Le Prescrizioni nn. 4-5 impongono l’aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza e delle relative Procedure Operative, tenendo conto dell’Aggiornamento dell’Analisi del Rischio (Prescrizione n. 1).

collaborazione per consentire anche l'esecuzione delle Prescrizioni nn. 4-5 relative all'aggiornamento delle Pratiche e Procedure Operative (di cui Ilva la ritiene infondatamente responsabile). Basti considerare che:

- (i) a novembre 2019, nell'istanza di proroga del termine per attuare le Prescrizioni, le ricorrenti hanno confermato che “l'Analisi del Rischio” del 12 novembre 2019¹¹ “non [aveva] evidenziato la necessità di modificare le procedure operative”¹²;
- (ii) nella stessa istanza, le ricorrenti hanno pure assicurato di aver, comunque, “redatto delle nuove pratiche operative” e “provveduto ad aggiornare pratiche operative già esistenti”¹³;
- (iii) con relazione del 5 dicembre 2019, il Custode Giudiziario ha richiesto a Ilva di adeguare l'Analisi del Rischio in data 12 novembre 2019 ai rilievi ivi formulati¹⁴;
- (iv) soltanto in data 23 dicembre 2019, malgrado AM l'avesse richiesta numerose volte, Ilva le ha trasmesso l'Analisi di Rischio adeguata ai rilievi formulati dal Custode Giudiziario il 5 dicembre (senza la quale, come notato, non è neppure possibile procedere ad alcun aggiornamento)¹⁵;
- (v) appena quattro giorni dopo (27 dicembre 2019), pur non essendovi tenuta e ancor prima che intervenisse la decisione del Tribunale del Riesame su AFO2 (a impianto, quindi,

¹¹ Cfr. il doc. avv. 31. L'Analisi del Rischio in data 12 novembre 2019 è stata trasmessa ad AM il 30 novembre 2019.

¹² P. 18 dell'istanza diretta alla proroga del termine per attuare le Prescrizioni e alla contestuale concessione della facoltà d'uso dell'altoforno 2 depositata da Ilva il 19 novembre 2019 (**All. 82**).

¹³ Pp. 18-19 dell'istanza diretta alla proroga del termine per attuare le Prescrizioni e alla contestuale concessione della facoltà d'uso dell'altoforno 2 depositata da Ilva il 19 novembre 2019 (allegato 82).

¹⁴ Cfr. il doc. avv. 50, p. 13.

¹⁵ *Ex plurimis*, cfr. il doc. avv. 50, p. 9, in cui si chiarisce che l'aggiornamento delle Procedure Operative deve essere effettuato “allo stato dell'arte e tenendo conto degli esiti dell'aggiornamento dell'Analisi di Rischio”.

in via di spegnimento), AM ha inviato alle ricorrenti una bozza delle nuove Procedure e Pratiche Operative aggiornata alla luce della nuova analisi di rischio¹⁶;

(vi) con nota del 27 gennaio 2020, lo stesso consulente di Ilva (RINA) ha approvato tali modifiche, ritenendo che le Pratiche e Procedure Operative di AM andassero “*sostanzialmente bene*” e formulando soltanto alcuni minori commenti formali¹⁷.

g. È altresì infondato affermare che AM non si sarebbe “*mai attivata, né [avrebbe] in alcun modo cooperato con Ilva al fine di operare gli impianti in adempimento delle*” Prescrizioni¹⁸. Pur “*nei limiti dei rispettivi ruoli e responsabilità*”, AM ha sempre confermato la piena “*disponibilità a fornire la collaborazione richiesta*” dalle ricorrenti¹⁹. Fra l’altro, AM ha diligentemente collaborato con Ilva formulando proprie soluzioni tecniche, nominando un apposito referente nonché fornendo tutte le informazioni e la documentazione richieste²⁰.

h. È pure incontestabile che, qualora il Tribunale del Riesame non avesse accolto l’appello di Ilva in data 17 dicembre 2019 e avesse ordinato lo spegnimento di AFO2, sarebbe divenuto impossibile gestire lo stabilimento di Taranto poiché avrebbero dovuto essere necessariamente spenti, in via precauzionale²¹, anche gli altoforni 1 e 4 in quanto “*impianti similari*”²² secondo la stessa prospettazione avversaria (confermata dall’incontestato parere tecnico redatto dal Dr. Rütther)²³.

¹⁶ **All. 83.**

¹⁷ **All. 84.** Del resto, nella propria relazione del 15 gennaio 2020, il consulente Paul Würth ha rilevato che “*le procedure operative analizzate sono in linea con gli standard riscontrati in altri impianti a livello europeo*” (allegato 91).

¹⁸ P. 9, § 14, della memoria di Ilva.

¹⁹ Allegato 26 all’atto di citazione.

²⁰ Cfr. gli **All.ti 85-88** e allegato 26 all’atto di citazione.

²¹ Cfr. le pp. 33-34 della nostra memoria di costituzione nonché il parere *pro veritate* redatto dal Prof. Mazzacuva (allegato 50, p. 27).

²² P. 43 del ricorso, § 116.

²³ Cfr. le pp. 2-3 dell’allegato 48 alla nostra memoria di costituzione, §§ 1.4-1.6, nonché le pp. 33-34 della nostra memoria di costituzione. Lo conferma anche il Tribunale del Riesame, secondo cui il mancato accoglimento dell’istanza avrebbe sortito “*l’effetto paradossale di dichiarare lo spegnimento*”

i. È pretestuoso negarlo deducendo che AM sta utilizzando gli altoforni a rotazione e che, pertanto, l'eventuale spegnimento di uno dei tre non avrebbe impedito l'esercizio dell'impianto²⁴. Un conto è la conduzione a rotazione degli altoforni, con brevi fermate, per ragioni tecnico-industriali; altro è la fermata di tutti e tre gli altoforni in ottemperanza a ordini giudiziari²⁵.

j. Fermo restando quanto esposto, si precisa che la decisione del Tribunale del Riesame non esclude affatto i rischi paventati da AM nell'atto di citazione: persiste, cioè, il rischio che AFO2 possa essere spento in futuro (e, conseguentemente, gli altoforni 1 e 4) soltanto a causa dei colpevoli inadempimenti della controparte.

Infatti, anche il Tribunale del Riesame ha ribadito che i rischi per la sicurezza dei lavoratori si ridurranno “*entro i limiti di legge*” soltanto con le opere di automazione del campo di colata *sub* Prescrizione c²⁶. Quest'ultimo intervento costituisce, secondo il Tribunale del Riesame, la “*più importante tra le residue prescrizioni*”²⁷, da eseguire entro “*termini che dovranno essere rispettati rigorosamente*”, salvi soltanto “*documentati casi di forza maggiore*”²⁸. Tanto che, sempre a causa dell'accertato “*inadempimento colpevole*”²⁹ delle ricorrenti protrattosi per anni, il Tribunale del Riesame ha pure segnalato la “*necessità della perdurante vigilanza del Custode sull'ottemperanza [...] e sul rispetto della relativa*

di quello tra i tre altoforni attivi che ha subito il più intenso processo di messa in sicurezza” (doc. avv. 49, p. 19).

²⁴ Cfr. le pp. 43-44 della memoria di Ilva, § 69.

²⁵ AM sarebbe stata altrimenti esposta a serie responsabilità penali per i reati, fra gli altri, di omissione dolosa o colposa di cautele nonché di omicidio colposo (cfr. l'allegato 50 alla nostra memoria di costituzione, p. 27).

²⁶ Doc. avv. 49, p. 18.

²⁷ Doc. avv. 49, p. 18.

²⁸ Doc. avv. 49, p. 20.

²⁹ Allegato 25 all'atto di citazione, p. 16.

tempistica” affinché il Giudice della cautela possa eventualmente “*revocare la facoltà d’uso in commento*”³⁰.

Date le condotte pregresse delle ricorrenti³¹, è più che ragionevole dubitare della loro futura diligenza nell’esecuzione delle Prescrizioni.

I.2. La corretta gestione dello stabilimento e il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto

I.2.a. L’andamento dell’attività produttiva

Oltre che del tutto irrilevante ai fini delle domande cautelari avversarie, non è neppure vero che AM “*non abbia mai regolarmente adempiuto al Contratto*” né che “*il livello del [suo] inadempimento si sia gradualmente accresciuto mano a mano che [...] comprendeva la propria inabilità a gestire in modo economicamente efficace i Rami d’Azienda*”³².

È ovvio che l’andamento dello stabilimento e dell’attività produttiva nel primo anno di gestione da parte di AM sia dipeso da molteplici fattori, anche indipendenti dalla sua volontà, fra cui le note vicende relative ad AFO2 e la generale condizione del mercato dell’acciaio nonché le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime conseguenti al sequestro del molo 4: un mercato che, come precisato da controparte, “*nella sua fortissima ciclicità alterna lunghi periodi di eccellente redditività ad altrettanto lunghi cicli negativi*”³³.

Risultati eventualmente diversi da quelli attesi sarebbero, comunque, spiegabili con l’iniziale “*processo di integrazione*”³⁴ nonché con gli ingenti investimenti connessi

³⁰ Doc. avv. 49, p. 20.

³¹ Cfr. la p. 16 dell’allegato 25 dell’atto di citazione, nonché le pp. 5 e 7 dell’allegato 43 e le pp. 30-32 della nostra memoria di costituzione.

³² P. 9 della memoria di Ilva, § 14.

³³ P. 79 della memoria di Ilva, § 124.

³⁴ Doc. avv. 65, p. 1.

all’attuazione del Piano Ambientale³⁵ e all’esecuzione delle attività manutentive³⁶ (non attuate, in tutto o in parte, dai Commissari Straordinari)³⁷.

In ogni caso, il confronto dei volumi di vendita nel primo semestre del 2018 e del 2019 evidenzia che la gestione di AM è stata assai più efficiente di quella commissariale: basti pensare al notevole incremento delle vendite e all’accesso a rilevanti nuovi mercati (Turchia, aree del Mediterraneo e del Medio Oriente)³⁸. Più in generale, AM ha conseguito risultati operativi complessivamente migliori di quelli ottenuti durante la precedente gestione commissariale nonostante la fase di grande difficoltà in cui versa il ciclico mercato europeo dell’acciaio³⁹.

Tant’è che, a preteso supporto delle proprie illazioni sui risultati della gestione di AM, le ricorrenti si sono limitate a richiamare le deposizioni (peraltro inammissibili) di un dirigente responsabile del dipartimento di salute, sicurezza e prevenzione, il quale non avrebbe ovviamente alcun titolo o competenza per commentare i risultati economici dell’azienda e, comunque, ha riferito che i risultati inferiori alle attese sarebbero anche dovuti a “*motivi di contingenza di mercato*”⁴⁰.

³⁵ Per un importo complessivo superiore a Euro 65 milioni (cfr. il quarto rapporto trimestrale sulla gestione trasmesso da AM a Ilva in data 22 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 22.1 del Contratto; **All. 89**).

³⁶ Per un importo complessivo superiore a Euro 95 milioni (cfr. il quarto rapporto trimestrale sulla gestione trasmesso da AM a Ilva in data 22 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 22.1 del Contratto; allegato 89).

³⁷ Si allega altresì corrispondenza del maggio 2019 da cui emerge che i tagli ai costi delle attività del Gruppo ArcelorMittal, dovuti alla sfavorevole congiuntura economica, non avrebbero riguardato gli “*Italian projects*” (cioè Ilva) considerati nel novero dei sei progetti con priorità alta (**All. 90**).

³⁸ Cfr. la nota 105 della nostra memoria di costituzione.

³⁹ In un comunicato stampa del 20 novembre 2019, EUROFER (l’associazione europea dell’acciaio) ha rilevato che le società produttrici attive in Europa hanno annunciato tagli alla produzione per oltre 8 milioni di tonnellate e che circa 15.000 posti di lavoro sono stati persi o sono a rischio (allegato 76 alla nostra memoria di costituzione).

⁴⁰ Doc. avv. 65.

I.2.b. L'adempimento di AM agli obblighi derivanti dal Piano Ambientale e agli obblighi manutentivi

Irrelevanti e infondate sono anche le accuse riguardanti asseriti inadempimenti di AM agli obblighi previsti dal Piano Ambientale o agli obblighi manutentivi. Basti ribadire che AM ha puntualmente:

- attuato il Piano Ambientale, la cui esecuzione è oggetto di continuo monitoraggio da parte di vari enti pubblici (tra cui, I.S.P.R.A. e A.R.P.A. Puglia) nonché di uno specifico “*Osservatorio permanente*” istituito ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPCM in data 29 settembre 2017⁴¹;
- eseguito le necessarie attività manutentive, come risulta dal recentissimo *report* di Paul Wurth in data 15 gennaio 2020⁴² e da molti altri documenti in atti⁴³.

Il doc. avv. 32 non dimostra affatto che AM non “*ha eseguito il programma di manutenzione concordato nell’ambito del Contratto in modo coerente alle migliori pratiche di esercizio*”⁴⁴ perché:

- contiene informazioni incomplete e superate dal *report* sul terzo monitoraggio trimestrale ricevuto (e mai contestato) dalle ricorrenti il successivo 15 ottobre 2019⁴⁵;

⁴¹ Cfr. l’allegato 72 alla nostra memoria di costituzione.

⁴² Cfr. l’**All. 91**, pp. 6-9, per quanto concerne la manutenzione degli altoforni.

⁴³ Cfr. gli allegati 74c alla nostra memoria di costituzione nonché l’allegato 89.

⁴⁴ P. 10 della memoria di Ilva, § 14.

⁴⁵ Cfr. l’allegato 74c alla nostra memoria di costituzione. Per la situazione al 31 dicembre 2019, cfr. l’allegato 89.

- quanto alle manutenzioni inattuate, individua delle cause di posticipazione che sono in gran parte non imputabili ad AM⁴⁶ nonché giustificate sul piano tecnico-operativo⁴⁷ e, comunque, prive di conseguenze per il funzionamento degli impianti⁴⁸.

Del resto, prima del presente giudizio, le ricorrenti non hanno mai formulato alcun rilievo sulle dettagliate relazioni trimestrali che AM ha regolarmente trasmesso loro in base all'art. 22.1 del Contratto⁴⁹.

I.2.c. Le fermate a rotazione degli altoforni

Le fermate a rotazione degli altoforni dimostrano ulteriormente che AM ha gestito lo stabilimento con le *“dovute cautele funzionali a preservarne efficienza e longevità”*⁵⁰.

In primo luogo, brevi fermate degli altoforni sono effettuate per prassi di settore e, nel caso di specie, sono state necessarie per eseguire rilevanti interventi di manutenzione programmata⁵¹ nonché per ragioni di ottimizzazione ed efficientamento degli impianti

⁴⁶ Ad esempio: la *“fornitura e sostituzione cappa 7/8”* nell'area Coke rientra fra le attività previste dalla *“Prescrizione AIA 37”* e così, a settembre 2019, era *“in corso secondo le tempistiche da Piano Ambientale”*; la *“fornitura e installazione ricambi SRE (CPA)”* nell'area ENE è stata ritardata per assenza di ricambi *“disponibili sul mercato”* e in attesa che venisse *“testata fornitura campione sostitutiva”* (doc. avv. 32).

⁴⁷ Ad esempio: la *“sostituzione n.ro 1 centrifuga impianto solfato”* nell'area Sottoprodotti è *“parte della linea di batterie 9-10, che in questo momento sono ferme”* e, quindi, non era *“necessario”* eseguirla *“nel periodo di riferimento”* (novembre 2018 – aprile 2019); il *“ripristino candela 1° batteria (MEC)”* nell'area ENE è stato *“sospeso, perché considerato il piano produttivo ridotto di gas coke non è necessaria candela”* (doc. avv. 32).

⁴⁸ Ad esempio: la *“pulizia decantatore Dorr Oliver in Area 12”* nell'area DTA non era ancora stata completata *“perché trovato più materiale che ha comportato attività più lunghe”* e, comunque, ciò non ha comportato *“conseguenze perché impianto ridonato”*; la *“scoibentazione e coibentazione del pretto 2”* nell'area PGT è stata eseguita in ritardo *“per problemi legati all'esercizio, ossia tenendo una macchina più tempo in esercizio”*, ma *“la macchina lavora in parallelo con altre, quindi [tale ritardo] non comporterebbe fermate dell'impianto in caso di guasto improvviso”* (doc. avv. 32).

⁴⁹ Cfr. gli allegati 74a, 74b e 74c nonché l'allegato 89.

⁵⁰ Pp. 10-11 della memoria di Ilva, § 14. Cfr. altresì il doc. avv. 52.

⁵¹ Sul punto, cfr. l'allegato 91, p. 8 (*“[g]li organigrammi visionati risultano esaustivi ed i reparti dedicati alla manutenzione degli Altiforni 1 e 4 risultano generalmente congrui dal punto di vista del numero di risorse coinvolte”*) e p. 18 (*“[I]e verifiche effettuate sul sistema di gestione della manutenzione, l'utilizzo di strumenti di manutenzione come il SIMAN, il coinvolgimento di ditte terze specializzate concorrono alla valutazione positiva del sistema di manutenzione in essere presso l'area Altiforni dello stabilimento di Taranto”*).

(interventi imposti anche dall'applicabile disciplina ambientale e regolamentare). Più specificamente, AM ha effettuato 57 brevi fermate sui tre altoforni per eseguire⁵²:

- 6 interventi (due per ogni altoforno attivo) di manutenzione programmata (“ManPro”) *“in linea con lo standard degli altoforni”* secondo lo stesso consulente della Procura Paul Würth⁵³;
- 9 interventi funzionali all’installazione di scambiatori di calore (“HRS”), ossia due nuovi impianti per l’efficientamento energetico dello stabilimento finalizzati a ridurre le emissioni di gas metano e a consentire un migliore sfruttamento del calore che si produce all’altezza del camino;
- 42 interventi manutentivi di varia tipologia per la risoluzione di guasti e problemi ordinari, comuni a tutti gli altoforni. Tra questi, oltre 15 interventi hanno richiesto brevi fermate di 3-4 ore, mentre altri 10 hanno comportato fermate di durata superiore a 24 ore.

Pertanto, è falso che AFO1, AFO2 e AFO4 - nel periodo 1° gennaio-15 novembre 2019 - *“sono stati sottoposti a fermate brevi di 2-3 giorni per circa 90 volte ciascuno”*⁵⁴. Basti esaminare il consuntivo fermate *sub* doc. avv. 53, che riporta in gran parte fermate di poche ore. Viceversa, per le fermate di durata superiore a un giorno, l’iperbolico numero indicato dal consulente di Ilva (n. 90; doc. avv. 52) deve essere ridotto ad appena 26 fermate in tutti e tre gli altoforni, di cui nessuna eccedente 48 ore.

⁵² Cfr. il doc. avv. 53.

⁵³ Cfr. l’allegato 91, p. 14: *“La durata e la frequenza delle fermate di manutenzione programmate nel 2019 (n°2 fermate a forno per circa 85h totali) è in linea con lo standard degli altiforni (350-355 gg operation/anno)”*.

⁵⁴ Doc. avv. 52, p. 3.

Del resto, anche durante la gestione commissariale, sono state effettuate 242 fermate (rispettivamente, 117 e 125 nel 2017 e nel 2018⁵⁵), con una media di circa 30 fermate ogni tre mesi: il triplo, cioè, di quanto raccomanderebbe il consulente di Ilva⁵⁶.

In secondo luogo, il più elevato numero di fermate eseguite da AM nel 2019 (202), tanto enfatizzato *ex adverso*, è dipeso da circostanze che prescindono dalla sua volontà⁵⁷. Basti pensare che:

- oltre 10 fermate sono dipese da scioperi e altre iniziative sindacali;
- più di 80 fermate (spesso di poche ore) sono dipese dalle operazioni di “*Bilancio Ghisa*”⁵⁸ che includono, fra l’altro, le attività per il recupero della ghisa accumulatasi presso gli altoforni e il relativo trasporto verso le acciaierie⁵⁹. Al riguardo, durante l’accesso allo stabilimento del 14 dicembre 2019, il Custode Giudiziario ha osservato che “*in soli 5 anni [2015-2019], sui tre Altoforni attivi, si sono all’incirca triplicate le fermate occorse nell’area AFO [...] con ogni probabilità anche a causa della fermata della macchina a colare che risulta ferma dal 2014*”⁶⁰ (problema che la precedente gestione commissariale non ha mai risolto);
- le 32 fermate per il “*Bilancio Materie Prime*” sono state tutte effettuate dal mese di luglio, dopo il tragico incidente avvenuto nel molo 4 e il conseguente sequestro dello

⁵⁵ Cfr. il doc. avv. 51, pp. 4-5 e 11-16.

⁵⁶ Cfr. la p. 11, § 14, della memoria di Ilva nonché la p. 3 del doc. avv. 52.

⁵⁷ Cfr. l’allegato 91, p. 18: “[g]li impianti hanno marciato nel 2019 a produzione ridotta rispetto alla loro potenzialità con frequenti fermate d’impianto non dovute né alla gestione dell’esercizio, né alla manutenzione, bensì riconducibili a cause esterne quali la mancanza di materiali in ingresso allo stabilimento e l’impossibilità dell’acciaieria a ricevere la ghisa prodotta”.

⁵⁸ Cfr. il doc. avv. 53.

⁵⁹ Cfr. la p. 5 del doc. avv. 51, in cui il Custode Giudiziario osserva che, “*poiché non è possibile ‘accumulare’ ghisa, e quindi è necessario farla fluire in continuo alle acciaierie, è stato necessario, negli anni, regolare il processo rallentando l’operatività dei convertitori e degli altri componenti di acciaieria di circa 5-6 ore*”. Cfr. anche l’allegato 91, p. 18.

⁶⁰ Pp. 4-5 del doc. avv. 51.

sporgente da cui sono derivati i descritti problemi di approvvigionamento delle materie prime. Come rilevato nella nostra memoria del 16 dicembre 2019⁶¹, in assenza di materie prime sufficienti per il contestuale funzionamento dei tre altoforni, AM ha agito secondo la migliore prassi e con l'obiettivo di preservarli al massimo, continuando a operarli tutti e tre (a rotazione) anziché spegnerne uno dato che non sarebbe stato possibile eseguire il "colaggio della salamandra" in tempi brevi e senza adeguata pianificazione⁶².

Al riguardo, è anche sorprendente e calunnioso che le controparti attribuiscono la causa dell'incidente mortale in data 10 luglio 2019, avvenuto a causa di una tromba d'aria, a "gravi carenze organizzative di sicurezza" di AM⁶³ mentre il relativo procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

I.2.d. Il Magazzino

AM non ha affatto depredata il magazzino per restituire un impianto privo delle materie prime necessarie ad assicurare la continuità produttiva.

AM ha anche fornito un quadro di consistenza del Magazzino veritiero ed esaustivo, depositando *sub* allegato 75 una dettagliata relazione predisposta da PricewaterhouseCoopers concernente le quantità complessive di materie prime in giacenza al 31 ottobre 2019.

In proposito, fra l'altro, si aggiunge che:

- è irrilevante che, nell'allegato 75, siano state incluse voci asseritamente "non relative alla produzione di ghisa e acciaio"⁶⁴ perché i quantitativi al 1° novembre 2018 e al 31 ottobre 2019 erano rimasti sostanzialmente invariati. Ne consegue che, pur escludendo

⁶¹ Cfr. le pp. 49-50 della nostra memoria di costituzione.

⁶² Cfr. l'allegato 48 alla nostra memoria di costituzione, p. 4.

⁶³ Pp. 11-12 della memoria di Ilva, § 14.

⁶⁴ P. 12, § 14, della memoria di Ilva. Queste voci, che sono pure state incluse fra le quantità in giacenza al 1° novembre 2018, consistono in: (i) *Additives and Fluxes*; (ii) *By-products*; (iii) *Hot metal*; (iv) *Spare Parts & Consumables*.

tali materiali, la quantità complessiva di materie prime necessaria al “core business dello stabilimento”⁶⁵ era, nel momento in cui AM è receduta dal Contratto, del tutto in linea con quella di inizio gestione⁶⁶;

- la valorizzazione delle rimanenze al costo medio ponderato non costituisce un “artificio”⁶⁷, bensì il criterio di valutazione (del costo medio ponderato) adottato da AM per iscrivere le stesse rimanenze nel proprio bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018⁶⁸;
- comunque, AM non ha bisogno di alcun “artificio” perché, come riconosciuto dalle ricorrenti, la relazione *sub* allegato 75 “è corretta sotto il profilo quantitativo”⁶⁹ e, anche applicando il criterio valutativo LIFO suggerito *ex adverso*, il valore del Magazzino al 31 ottobre 2019 è analogo a quello esistente il 1° novembre 2018 (ossia, rispettivamente, pari a circa Euro 495 milioni⁷⁰ e 494 milioni).

AM non ha mai detto che, nel momento in cui è legittimamente receduta dal Contratto, il “deposito di materie prime [...] era sostanzialmente quasi vuoto”⁷¹. Le ricorrenti hanno travisato il paragrafo della nostra memoria del 16 dicembre 2019 in cui si contesta che le fotografie *sub* doc. avv. 14 ritraessero i magazzini vuoti e si precisa, invece, che ritraevano i parchi minerari (ove sono stoccate le materie prime nell’area a caldo) dove AM aveva dovuto ridurre le giacenze per “evitare spargimenti di polveri nelle zone limitrofe e le conseguenti responsabilità penali in assenza della Protezione Legale”⁷².

⁶⁵ P. 12 della memoria di Ilva, § 14.

⁶⁶ In particolare: 2.653.208 ton al 1° novembre 2018 e 2.879.025 al 31 ottobre 2019.

⁶⁷ P. 12 della memoria di Ilva, § 14.

⁶⁸ Cfr. l’allegato 75, p. 2.

⁶⁹ Cfr. la p. 13 della memoria di Ilva, § 14.

⁷⁰ Cfr. ancora la p. 13 della memoria di Ilva, § 14.

⁷¹ P. 75 della memoria di Ilva, § 115.

⁷² P. 51 della memoria di costituzione.

Peraltro, è ancor più contrario alla buona fede omettere di indicare, nel conteggio totale delle materie prime pesanti disponibili al 20 novembre 2019 (ca. 220 kton)⁷³ come risultante dai documenti prodotti *ex adverso*⁷⁴:

- le materie prime che erano “*galleggianti [...] a bordo di navi ormeggiate ai pontili o in rada*”⁷⁵ perché non era stato possibile scaricarle a causa delle ben note difficoltà di approvvigionamento legate all’indisponibilità del molo 4 (pari complessivamente a ca. 243 kton⁷⁶);
- un ulteriore “*stock di materie prime, definito di sicurezza, sufficiente a garantire l’operatività delle 4 batterie e dell’altoforno n. 1 per un mese (fino al 15 febbraio 2020)*”⁷⁷ (pari complessivamente a ca. 556 kton) che basta ad alimentare il funzionamento di un singolo altoforno per almeno 50 giorni⁷⁸.

È sorprendente altresì che le ricorrenti indichino, quale “*migliore conferma*” della asserita scarsità di materie prime nel magazzino, la presunta decisione di spegnere AFO1 “*in ragione dello scarso approvvigionamento di materie prime e dell’attuali incapacità produttiva legata alle commesse*”⁷⁹. Invero, come le ricorrenti sanno e i loro documenti confermano, l’annunciata fermata (poi revocata):

- non riguardava l’altoforno 1, ma l’acciaieria 1⁸⁰;

⁷³ Cfr. il doc. avv. 86, p. 5, e il doc. avv. 87, p. 6.

⁷⁴ Fra cui, proprio il verbale dell’ispezione del 20 novembre 2019 da cui sono estratti i dati forniti nella memoria di Ilva (cfr. il doc. avv. 86 e il doc. avv. 87).

⁷⁵ Doc. avv. 87, p. 6.

⁷⁶ Cfr. ancora il doc. avv. 87, p. 6.

⁷⁷ Doc. avv. 86, p. 3, e doc. avv. 87, p. 3.

⁷⁸ Più specificamente: fossili (164 kton); minerali (196 kton); quantità di agglomerato a parco (58 kton); quantità di omogeneizzato a parco (138 kton).

⁷⁹ Cfr. le pp. 12 e 76 della memoria di Ilva nonché il doc. avv. 54.

⁸⁰ Si tratta di due aree distinte e separate all’interno di un centro siderurgico. Nell’altoforno si produce la c.d. ghisa madre (ossia, i minerali, sotto forma di agglomerati o *pellet*, vengono trasportati in un forno che li riscalda e li trasforma in ghisa fusa). Nell’acciaieria, invece, la ghisa madre viene trasformata in acciaio mediante un convertitore quasi cilindrico formato da un involucro metallico

- sarebbe stata destinata ad adeguare la produzione al contesto di mercato dopo che alcune “criticità” già “*presenti al momento del passaggio della gestione il 1 novembre 2018*”⁸¹ erano state risolte;
- comunque, era stata suggerita e auspicata proprio dai Commissari anche durante l’ispezione del 20 novembre 2019, tanto che AM aveva persino dovuto giustificare perché non l’avesse ancora realizzata⁸².

Evidenziati così gli “artifici” di controparte, risulta confermato che la consistenza del Magazzino era ed è tuttora adeguata e più che sufficiente ad “*alimentare la produzione per il tempo necessario ad effettuare i successivi approvvigionamenti da parte della nuova gestione*” commissariale⁸³.

I.3. Gli altri asseriti inadempimenti e comportamenti illeciti di AM

- a. Non è neppure vero che AM sarebbe “*gravemente inadempiente ad obblighi economici discendenti*” dal Contratto, fra cui il pagamento dei “Beni Esclusi”, “*a otto mesi di distanza*” dalla emissione della fattura in data 15 maggio 2019 da parte di Ilva e “*nonostante la diffida ad adempiere del 3 giugno 2019*”⁸⁴.

AM non ha mai inteso sottrarsi, né si è mai sottratta, ai propri obblighi di pagamento.

rivestito interamente di un materiale refrattario. Nella specie, presso lo stabilimento di Taranto sono in funzione tre altoforni (AFO1, AFO2 e AFO4) che forniscono, ciascuno in maniera indipendente, la ghisa madre alle due acciaierie dello stabilimento (ACC1 e ACC2).

⁸¹ Doc. avv. 87, p. 11.

⁸² Cfr. i docc. avv. 86-87, pp. 9 e 11 rispettivamente. Nel verbale si legge, fra l’altro, che: “*Ilva in A.S. chiede per quale motivo AMI non abbia valutato di utilizzare una sola acciaieria, in particolare la 2*”. “*Ilva in A.S. precisa che a causa della crisi di mercato del giugno 2019 si sarebbe potuto ridurre il numero di convertitori in marcia e, quindi, fermare l’acciaieria 1 e le sue colate continue. I tecnici di AMI precisano che non è stato possibile fermare l’acciaieria 1 poiché il livello di affidabilità raggiunto dalle colate continue non era ancora ottimale. Infatti il piano dei ripristini è ancora in corso*”.

⁸³ P. 74 della memoria di Ilva, § 114.

⁸⁴ P. 14 della memoria di Ilva, § 14.

L'offerta di acquisto dei "Beni Esclusi" formulata il 20 marzo 2019 da AM e accettata dalle ricorrenti in pari data prevedeva che, "[i]n deroga alle previsioni dell'art. 6.6 del Contratto, il Prezzo di Acquisto Beni Esclusi sarà corrisposto alle Concedenti contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione dei Beni Esclusi".

Alla data in cui Ilva ha unilateralmente deciso di emettere le fatture, il "*Contratto di Cessione dei Beni Esclusi*" non era ancora stato sottoscritto e, dunque, le ricorrenti non avevano alcun titolo per richiedere il pagamento del prezzo.

Né è vero che sarebbe rimasto "*senza esito*" l'invito a stipulare il "Contratto di Cessione dei Beni Esclusi" che le ricorrenti avrebbero ripetutamente formulato fra agosto e ottobre 2019. Invero, le comunicazioni con cui Ilva ha convocato AM davanti al notaio per sottoscrivere tale accordo sono state inviate in un periodo di estrema incertezza sull'esito della complessiva operazione regolata dal Contratto, a causa della abrogazione, successiva reintroduzione e nuova abrogazione della Protezione Legale, e si collocavano nell'ambito delle conseguenti discussioni negoziali e istituzionali in corso (precedenti all'esercizio del diritto di recesso).

Proprio in considerazione di queste discussioni, AM aveva anche chiesto di rinviare l'incontro unilateralmente convocato dalle ricorrenti per poter verificare che le "*problematiche [fossero] prima state risolte*" e gli avvocati delle parti ne avevano concordato il rinvio⁸⁵.

Controparte ha ommesso che, il 10 settembre 2019, si è tenuto un altro importante incontro tra i Commissari Straordinari e esponenti di AM in cui sono state discusse le questioni pendenti con l'obiettivo di trovare una soluzione complessiva e, fra l'altro, si è concordato di disciplinare il rapporto relativo ai "Beni Esclusi" con la stipula di un contratto estimatorio (in

⁸⁵ Con la successiva comunicazione in data 25 settembre 2019 (**All. 92**), AM ha risposto alla richiesta di sottoscrivere il "*Contratto Cessione Beni Esclusi*", rinviando "*la discussione al nostro prossimo incontro*". Quanto all'invito poi formulato dalle ricorrenti in data 14 ottobre 2019, il giorno successivo è intervenuto un cambio nel vertice gestionale di AM, con la nomina della Dott.ssa Lucia Morselli quale nuovo Presidente e Amministratore Delegato. Pertanto, con comunicazione del 16 ottobre (**All. 93**), AM ha proposto un incontro introduttivo a cui avrebbe partecipato la Dott.ssa Morselli anche per discutere della questione riguardante la cessione dei "Beni Esclusi".

luogo del citato “*Contratto di Cessione Beni Esclusi*”), che ne avrebbe regolato l’utilizzo da parte della stessa AM e il pagamento del prezzo.

Nonostante l’esercizio del diritto di recesso e in risposta a una richiesta di svolgere “*ispezioni tecniche e verifiche in relazione [...] alla consistenza [...] dei Beni Esclusi*” formulata dalle ricorrenti, AM ha anche trasmesso loro una bozza del contratto estimatorio in data 18 novembre 2019⁸⁶. Tuttavia, senza mai contestare che le parti avessero concordato di firmare tale contratto, le ricorrenti hanno continuato ad affermare apoditticamente che AM era “*inadempient[e] agli obblighi [...] assunti*” al riguardo⁸⁷.

b. Per completezza, si aggiunge che AM non ha pagato soltanto il canone di affitto relativo ai mesi di novembre e dicembre 2019, nonché gennaio 2020: ossia, a un periodo successivo all’esercizio del diritto di recesso.

c. AM ha anche rispettato gli impegni assunti all’udienza del 27 novembre scorso, trasmettendo accurati *report* settimanali sul cui contenuto, tra l’altro, le ricorrenti non hanno mai formulato rilievi prima della loro memoria in data 20 gennaio 2020. Più specificamente, AM ha regolarmente trasmesso alle ricorrenti *report* contenenti i dati:

- “*sulla produzione giornaliera*” e gli ordini accettati⁸⁸;
- sulla “*esecuzione del Piano Ambientale*”⁸⁹, ove sono anche evidenziati in rosso (per maggiore chiarezza) gli aggiornamenti e le ulteriori azioni intraprese⁹⁰.

Lungi dall’essere generici, laconici o incompleti, questi *report*:

⁸⁶ **All. 94.**

⁸⁷ **All. 95.**

⁸⁸ Cfr. gli allegati 45-46 alla memoria di costituzione nonché gli **All.ti 96-98.**

⁸⁹ Dichiarazione della Dott.ssa Morselli resa all’udienza del 27 novembre 2019 e allegata al relativo verbale.

⁹⁰ Cfr. gli allegati 96-98.

- contengono dati di sintesi chiari e precisi, anche a conferma del fatto che AM ha gradualmente incrementato la produzione di acciaio liquido dalle “10,5 migliaia di tonnellate medie giorno” al 1° dicembre 2019 sino a “12 migliaia di tonnellate medie giorno entro la quarta settimana” (esattamente come si era impegnata a fare all’udienza del 27 novembre 2019)⁹¹;
 - non contengono soltanto le “tavole di cui ai docc. 84 e 85” (settimana “W48”)⁹², ma includono pure quelle concernenti le successive tre settimane fino al 22 dicembre 2019 (ossia, “W49”, “W50” e “W51”)⁹³.
- d.** AM non si è mai “rifiutata [...] ostinatamente di consentire [...] qualsiasi tipo di verifica e sopralluogo”⁹⁴, ma ha soltanto:
- richiesto, “per motivi organizzativi legati anche agli impegni istituzionali, alcune modifiche al calendario unilateralmente imposto da controparte;
 - chiarito che avrebbe fornito la documentazione necessaria per verificare il rispetto degli impegni assunti in udienza dato che qualsiasi altro obbligo informativo o ispettivo previsto dal Contratto è venuto meno in conseguenza del recesso⁹⁵.

⁹¹ Dichiarazione della Dott.ssa Morselli resa all’udienza del 27 novembre 2019 e allegata al relativo verbale.

⁹² P. 73, nota 32, della memoria di Ilva. Si noti che i docc. avv. 84-85 sono pure gli allegati 45-46 alla nostra memoria di costituzione.

⁹³ Cfr. gli allegati 96-98.

⁹⁴ P. 76, della memoria di Ilva, § 117.

⁹⁵ Più specificamente:

- (i) con lettera in data 27 novembre 2019, Ilva ha comunicato ad AM un proprio calendario delle “attività di ispezione” (doc. avv. 82);
- (ii) in data 3 dicembre 2019, “per motivi organizzativi legati anche agli impegni istituzionali di [quella] settimana”, AM ha chiesto di modificarlo in conformità a un programma che avrebbe comunicato nei giorni seguenti (doc. avv. 81);
- (iii) il giorno dopo, tuttavia, Ilva ha “preso nota della [...] richiesta” e, senza attendere che AM indicasse le proprie disponibilità, ha unilateralmente imposto un nuovo calendario (**All. 99**);

Semmai, sono state le ricorrenti a opporsi a qualsiasi proposta formulata da AM al fine di definire un programma condiviso, chiudendo ogni possibilità di confronto con la lettera del 12 dicembre 2019 “*trasmessa per conoscenza al Ministero vigilante nonché alle procure della Repubblica di Taranto e di Milano*”⁹⁶.

I.4. Le altre infondate allegazioni

a. Sono ancor più inconferenti e diffamatorie le affermazioni avversarie sulle “*inquietanti e sinistre analogie*” con la storia di altri centri siderurgici gestiti dal gruppo AM in Europa⁹⁷.

Per cominciare, il gruppo AM è il primo produttore di acciaio al mondo, non certo un “capitalista d’assalto” come le controparti hanno avuto l’ardine di etichettarlo. Il gruppo AM gestisce decine di stabilimenti in Europa, alcuni dei quali ben possono essere ristrutturati nel tempo per motivi industriali o di mercato.

Quanto allo stabilimento sito in Hunedoara (Romania), lungi dall’attuare una deliberata “*politica di progressivo graduale azzeramento*”⁹⁸, il gruppo AM:

- lo ha acquistato nel 2003 e ristrutturato sotto il costante monitoraggio della Commissione europea;
- ha investito complessivamente Euro 115 milioni circa per apportarvi rilevanti miglioramenti tecnici e ambientali⁹⁹;
- ha battuto il primato di produzione mensile dei dieci anni precedenti (rispettivamente, a ottobre 2014 e a luglio 2015);

(iv) pertanto, anche considerando le stringenti e troppo ravvicinate scadenze fissate *ex adverso*, in data 10 dicembre 2019 le resistenti hanno semplicemente chiesto una nuova ridefinizione del calendario, dichiarandosi “*disponibili a concordare le date di alcuni incontri per consentir[e] la verifica degli impegni assunti*” (**All. 100**).

⁹⁶ Doc. avv. 83.

⁹⁷ Pp. 68-72 della memoria di Ilva, §§ 110 e 111.

⁹⁸ P. 70 della memoria di Ilva, § 110.

⁹⁹ Cfr. doc. avv. 76.

- ha esteso, anche grazie ai lavori di ristrutturazione, la gamma di prodotti;
- ha rispettato così l'impegno di rendere sostenibili le attività dello stabilimento in normali condizioni di mercato;
- ha proseguito l'attività produttiva nello stabilimento per 16 anni pur non avendo assunto alcun impegno in tal senso.

Non è vero che gli stabilimenti del gruppo AM in Romania sono “*stati ormai completamente ed irreversibilmente dismessi [...] nell'ambito del programma di procedere al licenziamento dei rimanenti 640 dipendenti*”¹⁰⁰.

L'attività di tali stabilimenti è stata sospesa soltanto temporaneamente¹⁰¹ e i dipendenti sono in aspettativa tecnica¹⁰² dal 1° dicembre 2019 a causa degli elevati costi energetici e della bassa domanda di mercato. Pure le fonti citate dalle ricorrenti confermano che “*la società spera che si possa trovare una soluzione*” che consenta “*all'impianto di Hunedoara di avere un futuro sostenibile*”¹⁰³.

b. Occorre formulare alcune considerazioni anche con riguardo al centro siderurgico di Liegi.

Prima che arrivasse AM, il centro siderurgico di Liegi era un nugolo di impianti dislocati nell'entroterra del Belgio, caratterizzato da costi fissi fino al 100% più elevati della media, bassa produttività¹⁰⁴ e costanti scontri con i sindacati (che avevano l'effetto di “*spaventare*” i capi di dipartimento).

¹⁰⁰ Pp. 70-71, § 110, della memoria di Ilva.

¹⁰¹ Cfr. il doc. avv. 76.

¹⁰² Cfr. il doc. avv. 76.

¹⁰³ Cfr. ancora il doc. avv. 76.

¹⁰⁴ Basti pensare che le fasi di lavorazione dell'acciaio nel “centro” siderurgico belga si svolgevano in sette comuni diversi, dovendosi periodicamente trasportare il metallo incandescente con carri siluro attraverso la città di Seraing e per 20 chilometri fino all'acciaieria di Chertal.

Nel 2006, quando AM è subentrata nella gestione dell'impianto (a seguito della fusione con il gruppo Arcelor), soltanto un massiccio investimento avrebbe potuto tenere in vita l'area a caldo¹⁰⁵. AM ha, quindi, definito un piano di investimenti strategici per rafforzare le attività ad elevato profitto e progresso tecnologico e rendere l'impianto più efficiente¹⁰⁶.

Tuttavia, a causa della generale crisi economica nel 2008 e dell'ulteriore aggravamento nel 2011 della crisi verificatasi nel mercato europeo dell'acciaio, AM ha dovuto ridimensionare la produzione a caldo, concentrando le attività dell'impianto sulle linee strategiche di rifinitura. Sebbene tali oggettive difficoltà avessero comportato la chiusura di due altoforni nel 2011¹⁰⁷ e altri impianti nel 2013¹⁰⁸, AM ha creato un impianto dieci volte più sicuro della media industriale in Belgio¹⁰⁹, specializzato in attività di rifinitura dei prodotti siderurgici e ad altissima tecnologia¹¹⁰.

In tale centro, tra l'altro, AM ha:

- nel 2012, sviluppato un nuovo tipo di acciaio definito "Magnetil", producendone 50 mila tonnellate per costruire il "Grande Collisore di Adroni" (noto per aver reso possibile la scoperta del bosone di Higgs)¹¹¹;
- nel 2014, lanciato e sviluppato la produzione di "Fortiform", una linea di acciaio ad alta resistenza basata su una tecnologia innovativa che consente di ridurre fino al 20% il peso di componenti automobilistiche e così le emissioni dei veicoli¹¹²;

¹⁰⁵ Si noti che, secondo le ricorrenti, il centro siderurgico di Liegi sarebbe stato un "*punto di riferimento per la produzione siderurgica del continente*" soltanto "*fino alla fine degli anni 90*" (p. 71, § 111, della memoria di Ilva).

¹⁰⁶ Cfr. il doc. avv. 77.

¹⁰⁷ Cfr. il doc. avv. 78.

¹⁰⁸ Cfr. il doc. avv. 79.

¹⁰⁹ **All. 101.**

¹¹⁰ Allegato 101.

¹¹¹ **All. 102.**

¹¹² **All. 103.**

- nel 2017, grazie a una *joint venture* con Sogepa¹¹³, aperto la linea di produzione “*jet vapour deposition*” (una tecnologia d’avanguardia per rivestire l’acciaio in maniera durevole) dopo anni di ricerca e un investimento pari a Euro 63 milioni¹¹⁴.

È smentito dai fatti, dunque, il “*processo di progressiva dismissione*”¹¹⁵ suggestivamente descritto dalle ricorrenti. Al contrario, AM ha adeguato la gestione dei propri impianti alla crescente concorrenza, alla ridotta domanda di acciaio in Europa e alla relativa sovraccapacità produttiva globale¹¹⁶ sulla base di una razionale scelta gestoria compiuta da imprese di acciaio in tutta Europa¹¹⁷.

c. Non è neppure vero che AM avrebbe ritirato la precedente comunicazione di recesso in data 12 luglio 2019 “*a seguito delle ferme contestazioni delle Concedenti*”¹¹⁸ né, tantomeno, che ne avrebbe riconosciuto la “*infondatezza*”.

Come già chiarito¹¹⁹, la lettera del 12 luglio 2019¹²⁰ ribadiva che AM aveva il diritto di recedere dal Contratto *ex art. 27.5* e precisava che non lo avrebbe esercitato soltanto perché erano in corso “*iniziative istituzionali*” finalizzate a “*trovare una soluzione che evit[asse]*”

¹¹³ Société wallonne de Gestion et de Participations SA.

¹¹⁴ Cfr. l’estratto della presentazione sulla tecnologia d’avanguardia per il rivestimento dell’acciaio “*jet vapour deposition*” (All. 104).

¹¹⁵ P. 71, § 111, della memoria di Ilva.

¹¹⁶ Cfr. l’allegato 76 e la presentazione EUROFER “*Meeting with the director general for trade Ms. Sabine Weyand*” del 14 ottobre 2019 (All. 105, pp. 5, 6 e 9).

¹¹⁷ L’analisi di EUROFER sulle acciaierie in Europa mostra che : (i) dal 2009, erano stati spenti sei altoforni per un volume complessivo di produzione pari a 15 milioni di tonnellate; (ii) nel solo 2019, sono stati ulteriormente ridotti i volumi di acciaio prodotti in undici stabilimenti europei. La stessa analisi EUROFER mette in luce l’attuale sovraccapacità produttiva nel mercato internazionale dell’acciaio, pari a circa 440 milioni di tonnellate (allegato 105, p. 5).

¹¹⁸ P. 15, § 14, della memoria di Ilva.

¹¹⁹ Cfr. la p. 43 della nostra memoria di costituzione.

¹²⁰ Inviata dopo le modifiche apportate alla Protezione Legale dall’art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 che ne prevedevano l’eliminazione dal 7 settembre 2019 (cfr. la p. 13 dell’atto di citazione). Cfr. anche l’allegato 60.

l'interruzione delle attività produttive [...] presso lo stabilimento di Taranto"¹²¹. In quella fase, considerando la prudente condotta di AM, i Commissari Straordinari si sono impegnati a non eccipire l'eventuale decadenza dal termine entro cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato¹²², così accogliendo una specifica richiesta delle resistenti che - a loro volta e "[i]n considerazione dell'intervenuta accettazione" da parte di Ilva - hanno ritirato la comunicazione di recesso "*fermo ed impregiudicato*"¹²³ il diritto di esercitarlo in futuro.

II. DIRITTO

II.1. L'inammissibilità del ricorso

La memoria di Ilva conferma i motivi di inammissibilità del ricorso eccepiti da AM.

a. Ilva si è limitata a dedurre che "*l'ordinanza*" del Tribunale del Riesame "*travolge evidentemente in sé qualsiasi ipotetica base per la eccezione*" di inammissibilità sollevata da AM¹²⁴ ex art. 2908 c.c. sebbene la vicenda relativa ad AFO2 fosse soltanto una delle rilevanti circostanze sopravvenute idonee ad alterare, in maniera dirompente, l'originaria "*regolamentazione del rapporto tra le parti*"¹²⁵ (come l'eliminazione della Protezione Legale)¹²⁶.

¹²¹ AM era ancora in condizione di tenere tale condotta perché, come notato, l'eliminazione della Protezione Legale da parte del citato art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019 sarebbe intervenuta soltanto dal 7 settembre 2019.

¹²² Cfr. l'allegato 61.

¹²³ Allegato 59.

¹²⁴ P. 4 della memoria di Ilva, § 7.

¹²⁵ Cfr., tra le altre, le ordinanze di codesto Ecc.mo Tribunale in data 3 marzo 2015 (R.G. n. 5410/2015) nonché 30 ottobre e 12 dicembre 2013 (R.G. n. 66874/2013): "[S]e in via generale appare ammissibile perseguire la protezione in via d'urgenza di interessi ritenuti meritevoli anche mediante ordini ed imposizioni aventi contenuto positivo, tuttavia il limite oltre il quale il giudice della cautela non può spingersi appare delimitato con chiarezza dall'art 2908 c.c. che individua nei soli casi previsti dalla legge la possibilità per il giudice del merito di emettere pronunce costitutive in stretta deroga al principio di autonomia negoziale delle parti". Ad esempio, "*la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di adottare provvedimenti cautelari di contenuto positivo solo nelle ipotesi in cui era necessario rimuovere condotte materiali non incidenti sulla regolamentazione del rapporto tra le parti, cioè riguardanti modalità esecutive del rapporto rispetto a prestazioni regolate da rapporti già stipulati tra le parti*" (cfr. ancora l'ordinanza in data 3 marzo 2015; R.G. n. 5410/2015).

¹²⁶ Cfr. anche le altre vicende descritte nel paragrafo II.9 dell'atto di citazione.

b. È così vieppiù confermato, anche dall'assenza di repliche al riguardo, che il Giudice civile non possa imporre alle resistenti, fra l'altro, di “*mantenere la continuità produttiva dei rami d'azienda*” o “*proseguire nella puntuale e tempestiva esecuzione del Contratto e dei Contratti Attuativi*” (domande avversarie n. 2 e 4), essendo venuto meno un ulteriore presupposto essenziale dello stesso Contratto (la Protezione Legale) che era necessario:

- sia all'esecuzione di quelle attività remediali di natura ambientale che, proprio secondo Ilva, costituivano lo “*scopo al quale era finalizzata la lunga procedura competitiva di vendita degli anni 2016-2018*” (pp. 78-79);
- sia al contestuale esercizio dell'attività imprenditoriale nei Rami d'Azienda.

Entrambe le suddette attività sono elementi fondamentali e inscindibili del Contratto.

c. Insomma, i provvedimenti cautelari richiesti *ex adverso* imporrebbero di lasciare inalterata una parte fondamentale della “*regolamentazione del rapporto*” (ossia, tutte le obbligazioni gravanti su AM) sebbene tale “*regolamentazione*” sia stata travolta da una circostanza oggettiva (*factum principis*) che:

- (i) incide in modo radicalmente ostativo sull'esistenza e sull'esecuzione dello stesso “*rapporto*”;
- (ii) oppure influisce almeno su suoi fondamentali elementi, come l'ammontare del canone di affitto e il prezzo dell'eventuale acquisto dei complessi aziendali.

d. La memoria difensiva avversaria conferma, ancor più, che le finalità perseguite con il ricorso sono del tutto estranee ai richiesti rimedi cautelari.

È paradossale che, invece di chiedere un sequestro o pretendere la restituzione degli impianti, le ricorrenti insistano affinché AM sia obbligata a continuare a eseguire il Contratto nonostante la ritengano inidonea a svolgere la relativa attività industriale e a preservare l'impresa a causa dei molteplici (inesistenti) inadempimenti che le hanno attribuito anche nella memoria difensiva.

e. I richiesti rimedi cautelari sono altresì del tutto sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalle ricorrenti e, quindi, confliggerebbero anche con il principio secondo cui il Giudice deve “*evitare di disporre provvedimenti che siano in grado di produrre effetti di natura irreversibile o difficilmente eliminabili all’esito del giudizio di merito*” nonché “*contemperare gli interessi anche del soggetto passivo della cautela*”¹²⁷.

Infatti, con la minacciosa richiesta di un’inammissibile *astreinte* dall’iperbolico importo di Euro 1 miliardo, le ricorrenti pretendono che sia ordinato ad AM di eseguire il Contratto (incluse le prestazioni relative all’attuazione del Piano Ambientale) e di gestire un impianto gravemente deficitario, così esponendosi a seri rischi di responsabilità anche penale in conseguenza dell’eliminazione della Protezione Legale; e ciò perché Ilva si dichiara improvvisamente “inidonea” a riprendere la gestione dello stabilimento e a portare a termine il Piano Industriale ed Ambientale (p. 82 della memoria difensiva, § 132).

È evidente però che le pretese difficoltà di gestire l’impianto, durante il tempo necessario a trovare un nuovo acquirente, non sono sufficienti per costringere AM, in via cautelare, a continuare a svolgere l’attività produttiva e accettare assurdamente il rischio di responsabilità penali che erano state escluse al momento e proprio in funzione del suo investimento.

II.2 L’inammissibile intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

a. Con il solito tono aggressivo - proprio della parte le cui contorsioni politiche sono in massima parte all’origine del presente giudizio - la difesa delle ricorrenti ¹²⁸ ricorda, scolasticamente, che l’intervento del Pubblico Ministero è contemplato dall’art. 70 c.p.c. e che

¹²⁷ L. Montesano - G. Arieta, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2005, p. 711.

¹²⁸ Cfr. le pp. 5-8 della memoria di Ilva, §§ 8-13.

anche le “risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari” sono utilizzabili nel giudizio civile¹²⁹.

Lo sapevamo, si tranquillizzi controparte, ma contestiamo che AM possa esercitare pienamente il proprio diritto di difesa rispetto a deposizioni scelte selettivamente al fine di sostenere una parte privata in un processo civile (senza le tutele previste nel processo penale, quali il diritto di accedere all’intero fascicolo della Procura) e per di più incomplete (dato che varie parti sono “omissate”) e decontestualizzate (dato che non risultano le domande a cui le persone sentite hanno risposto).

b. Si aggiunge che le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero non hanno alcuna “*valenza probatoria privilegiata*” perché il pubblico ufficiale attesta soltanto che sono state rese e non attesta certamente la loro intrinseca veridicità, che semmai spetta al giudice del processo penale verificare nel rispetto del contraddittorio fra le parti.

c. Insomma, lungi dal manifestare “*insofferenza per l’interesse pubblico*”¹³⁰, AM ha soltanto rilevato che quest’ultimo non può giustificare la violazione delle generali regole sul contraddittorio nel processo civile; anzi, è anche nell’interesse pubblico che tali regole devono essere rispettate.

d. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui l’Ecc.mo Giudicante ritenesse ammissibile e rilevante quanto dedotto e prodotto dalla Procura della Repubblica di Milano, le resistenti insistono affinché siano sentite a sommarie informazioni in questa sede le stesse persone unilateralmente interrogate in sede penale senza alcun contraddittorio e che siano sentite a sommarie informazioni altre persone informate dei fatti che AM si riserva di indicare.

II.3. L’inammissibilità degli interventi *ad adiuvandum*

¹²⁹ P. 7 della memoria di Ilva, § 11.

¹³⁰ P. 1 della memoria autorizzata depositata dalla Procura della Repubblica.

a. La Regione Puglia, il Comune di Taranto e il Codacons non hanno chiarito, neppure nelle memorie autorizzate, quale sarebbe il loro necessario “*rapporto giuridico sostanziale*”¹³¹ con le ricorrenti che sarebbe pregiudicato dal rigetto del ricorso, essendosi limitati a ribadire la propria natura di enti esponenziali di interessi pubblici o collettivi.

Si tratta, come già osservato¹³², di una spiegazione del tutto inconferente perché confonde la titolarità astratta di un interesse sostanziale (seppur ipoteticamente pubblico) con la sussistenza di un requisito processuale, come l’interesse *ad adiuvandum*. Ad esempio, pur riconoscendo che il presupposto necessario dell’intervento adesivo dipendente sia un “*rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato*”¹³³, il Comune di Taranto non ha concretamente indicato quale fosse e ha erroneamente ritenuto sufficiente la propria natura di “*ente esponenziale degli interessi della collettività tarantina*”¹³⁴. Allo stesso modo, il Codacons ha soltanto ribadito di essere un’associazione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente¹³⁵ (la quale, come è noto, può soltanto “*intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi*”¹³⁶).

¹³¹ Cfr. Cass., sez. un., 26 luglio 2016 n. 15422, secondo cui l’interesse che legittima l’intervento per “*sostenere le ragioni di alcuna delle parti*” deve essere “*non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale*”. Negli stessi termini, Cass., sez. un., 16 novembre 2016 n. 23304 e Cass. 26 novembre 2014 n. 25145. Cfr. altresì le pp. 13-14 della nostra memoria di costituzione.

¹³² Cfr. la p. 14 della nostra memoria di costituzione.

¹³³ P. 5 delle note autorizzate depositate dal Comune di Taranto.

¹³⁴ P. 6 delle note autorizzate depositate dal Comune di Taranto.

¹³⁵ Cfr. la p. 3 delle note di replica depositate dal Codacons.

¹³⁶ L. n. 349/1986, art. 18. Cfr. anche il D. Lgs. n. 152/2006.

L'Ecc.mo Giudicante ha però già chiarito che, nell'odierna controversia avente "*natura contrattuale*", la qualità di ente esponenziale di interessi omogenei è insufficiente a sorreggere un intervento *ad adiuvandum*¹³⁷.

II.4. L'insussistenza del *fumus boni iuris*

II.4.a. Il diritto di recesso esercitato da AM

II.4.a.i. L'interpretazione restrittiva dell'art. 27.5 del Contratto proposta ex adverso

a. Nei paragrafi dedicati al "*recesso del 4 novembre 2019*" e al c.d. "*scudo penale*"¹³⁸ - premesso un inconsueto elogio al nitore della tecnica giuridica (!) di cui farebbero sfoggio la clausola contrattuale sul recesso e le norme che si sono succedute su tale "*scudo*" - controparte spiega come sia "*mistificatoria*" (al solito!) la decisione di recedere dal Contratto assunta da AM per le vicende legislative (nitide anch'esse) che hanno interessato la Protezione Legale: il tutto per sfociare nel "*coerente (sic!) inquadramento del contratto inter partes*".

b. La tesi molto diffusamente illustrata (forse troppo per essere nitida come si pretende) è che, non essendo presente nell'originario Contratto del 28 giugno 2017, la clausola sul recesso deve essere intesa in modo estremamente restrittivo perché, altrimenti, costituirebbe "*un del tutto inammissibile e platealmente illegittimo favoritismo a favore di uno solo degli offerenti, in palese violazione del principio chiave di parità di trattamento*"¹³⁹: per non farla troppo lunga, il recesso può perciò (!) "*esercitarsi nel solo caso di annullamento o modifica del Piano Ambientale*" (in quanto messo in discussione dinanzi al giudice amministrativo da Comune e Regione, qui intervenuti per chiedere - dicono "*senza contraddizione*", per carità! - che AM esegua il Contratto, con la conseguente attuazione del Piano Ambientale, che è l'opposto di ciò che con i loro ricorsi prima chiedevano!).

¹³⁷ Cfr. l'istanza di visibilità dell'Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia Onlus (sezione provinciale di Taranto) in data 19 novembre 2019 con l'annotazione di rigetto in calce.

¹³⁸ Cfr. le pp. 15-39 della memoria di Ilva, § 15-57.

¹³⁹ P. 19 della memoria di Ilva, § 22.

Quindi, par di capire, se anche fosse ordinata la chiusura degli altoforni per qualche anno - onde realizzare, lasciandolo immutato, il Piano Ambientale - il recesso non sarebbe consentito in nome della parità di ... maltrattamento con l'altro offerente all'epoca della gara! E ciò perché il recesso dell'affittuario fu inserito, nel contratto del **14 settembre 2018**, in ragione dell'impugnazione del Piano Ambientale datato **29 settembre 2017** dinanzi al giudice amministrativo: cioè, un anno prima!

c. Chiarito in tal modo che il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico si preoccupò nel 2018 di tutelare AM dalle modifiche che avrebbe potuto subire il Piano Ambientale in via giudiziaria, è per i Commissari un gioco da ragazzi sbarazzarsi di quella che (con il consueto garbo) definiscono una “*raffazzonata giustificazione*”, un “*grimaldello*” utilizzato dalla stessa AM per sciogliersi da un rapporto contrattuale oggi non più ritenuto nel proprio interesse.

Con invidiabile *sense of humour*, le ricorrenti oscillano tra l'imputare i “*ripensamenti*” (di AM) al “*peggioramento congiunturale*” o ad un “*opaco disegno anticoncorrenziale*” da parte di una società che, dicono, si segnala per “*riscontrata incapacità di sapere effettivamente gestire i Rami d'Azienda*”¹⁴⁰, che ne mette (addirittura) a repentaglio la sopravvenienza¹⁴¹ e che ha “*realizzato un risultato economico ben peggiore di quello ottenuto dalla procedura commissariale*”¹⁴² (il che, non c'è dubbio, è davvero tutto dire!): una società che tuttavia, ad onta della sua inettitudine (...che l'ha portata ad essere la *leader* mondiale del settore), deve restare inchiodata al contratto che ... non sa gestire.

d. La restrittiva interpretazione della clausola sul recesso (art. 27.5) propugnata *ex adverso* non è affatto supportata dagli inconferenti precedenti giurisprudenziali sui presunti limiti alla possibilità di rinegoziare il contratto, dopo la conclusione della procedura di gara, in quanto si

¹⁴⁰ P. 27 della memoria di Ilva, § 38.

¹⁴¹ Cfr. le pp. 8-15 della memoria di Ilva, § 14.

¹⁴² P. 27 della memoria di Ilva, § 38.

riferiscono alle gare ad evidenza pubblica¹⁴³; invece, nella “*amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi [...] i contratti che portano alla cessione [dei] beni sono a tutti gli effetti dei negozi di diritto privato stipulati dai commissari per conto della impresa, ancorché a seguito di una fase procedimentalizzata in cui interviene la pubblica amministrazione che deve dare il suo consenso all’atto liquidatorio; detti contratti, non suscettibili di essere equiparati e tanto meno assimilati ai contratti ad evidenza pubblica, sono pertanto assoggettati alla disciplina privatistica”¹⁴⁴.*

Tant’è che controparte non ha mai contestato la legittimità della modifica al Contratto del 14 settembre 2018 con cui è stato attribuito il diritto di recesso ad AM (anzi, per definizione, la ha accettata con la sottoscrizione dell’accordo di modifica).

e. In ogni caso, proprio l’interpretazione letterale della clausola smentisce la lettura restrittiva di controparte¹⁴⁵.

Non è sostenibile che l’art. 27.5 del Contratto disciplini soltanto le eventuali conseguenze derivate dal “*contenzioso promosso sia dalla Regione Puglia che dal Comune di Taranto innanzi al Giudice Amministrativo contro l’ultima versione del Piano Ambientale*

¹⁴³ Cfr., *ex multis*, Cons. Stato 28 maggio 2019 n. 3520 e 19 gennaio 2017 n. 222 nonché TAR Latina 17 maggio 2007 n. 375.

¹⁴⁴ Cass., sez. un., 29 maggio 2017 n. 13451.

Fattispecie come quella per cui è causa “*trova[no] la [loro] disciplina, compiuta, e speciale, nelle disposizioni sull’amministrazione straordinaria di cui [al] d. lgs. n. 270 del 1999, venendo in questione una procedura di cessione di un ramo di azienda - e non una procedura di affidamento o di subentro di un appalto di lavori - contraddistinta, come tale, anche alla luce degli scopi dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (ossia, essenzialmente conservare il patrimonio produttivo al fine di garantire i livelli occupazionali) da elementi significativi di flessibilità nella scelta da parte del commissario straordinario” (Cons. Stato 6 novembre 2018 n. 6275). Peraltro, trattandosi di ristrutturazione industriale di grande impresa in stato di insolvenza, al caso di specie si è applicato l’art. 4, comma 4-*quater*, del D. L. n. 347/2003, secondo cui “*il commissario straordinario individua l’affittuario o l’acquirente, a trattativa privata*”.*

¹⁴⁵ Peraltro, se “[p]uò sorgere” (come è accaduto per le ricorrenti) “*la tentazione di guardare*” al recesso “*come a un meccanismo ‘eccezionale’*”, è “*tuttavia più realistico vedere nel recesso uno strumento normale e fisiologico di sistemazione degli interessi contrattuali*” (V. Roppo, *Il contratto*, Milano, 2001, p. 510).

approvata dal DPCM del 29 settembre 2017”¹⁴⁶. Invero, tale articolo attribuisce espressamente ad AM il diritto di recedere in due distinte ipotesi alternative, ossia qualora:

- (i) intervenga l’*“annullamento”* del DPCM in data 29 settembre 2017, eventualmente a causa di sviluppi nel descritto contenzioso amministrativo;
- (ii) oppure, *“un provvedimento legislativo o amministrativo comporti modifiche al Piano Ambientale [...] che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale”*.

Sono entrambe clausole dirette a disciplinare eventi sopravvenuti rispetto alla data di conclusione del Contratto (28 giugno 2017) e, quindi, sarebbe stato impossibile inserirle nell’originario testo contrattuale.

In particolare, la seconda ipotesi in cui è consentito il recesso - che riguarda il caso di specie - è stata appositamente introdotta per disciplinare le possibili conseguenze di un’altra circostanza sopravvenuta (come i procedimenti amministrativi citati *ex adverso*)¹⁴⁷: il “Contratto per il Governo del Cambiamento” fra la Lega e il Movimento 5 Stelle del mese di maggio 2018 con cui, facendo specifico *“riferimento all’ILVA”*, le parti politiche si erano impegnate, *“dopo più di trent’anni, a concretizzare i criteri di salvaguardia ambientale, secondo i migliori standard mondiali a tutela della salute dei cittadini del comprensorio di Taranto, proteggendo i livelli occupazionali e promuovendo lo sviluppo industriale del Sud, attraverso un programma di riconversione economica basato sulla progressiva chiusura delle fonti inquinanti, per le quali è necessario provvedere alla bonifica, sullo sviluppo della Green Economy e delle energie rinnovabili e sull’economia circolare” (Art. 106)*. Tale impegno

¹⁴⁶ P. 23 della memoria di Ilva, § 29.

¹⁴⁷ Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui si condividesse l’interpretazione proposta *ex adverso* (che pretende di applicare al caso di specie le regole proprie delle gare ad evidenza pubblica), non potrebbe ritenersi che la previsione del diritto di recesso conseguente all’abrogazione della Protezione Legale vada *“al di là di specifiche esigenze giustificate da specifici eventi sopravvenuti”* dopo la conclusione del Contratto in data 28 giugno 2017 (p. 22 della memoria di Ilva, § 28).

avrebbe potuto tradursi in diverse iniziative (non suscettibili di essere tutte dettagliatamente descritte nella richiamata clausola contrattuale) e si è poi effettivamente concretizzato nell'abrogazione della Protezione Legale, dettata proprio da una precisa scelta legislativa finalizzata alla “*chiusura delle fonti inquinanti*”¹⁴⁸. Questo è confermato da autorevoli dichiarazioni di esponenti del potere legislativo ed esecutivo, secondo cui la Legge Abrogativa ha avuto proprio lo scopo o almeno l'effetto di interrompere l'attività produttiva nell'area a caldo dello stabilimento di Taranto¹⁴⁹. Anche l'Ordine del Giorno G14.500, approvato dalle Commissioni Riunite del Senato il 21 ottobre 2019, ha messo in diretta relazione l'eliminazione della Protezione Legale con la richiesta al Governo italiano di garantire l'adozione di modalità produttive orientate alla decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto¹⁵⁰.

Insomma, AM non propugna alcuna interpretazione del Contratto che introduca un diritto di recesso non contemplato dall'art. 27.5 (come legittimamente modificato a settembre 2018) o che vada “*al di là di specifiche esigenze giustificate da specifici eventi sopravvenuti*”¹⁵¹.

f. Anche affermare che AM non si sia “*nel passato mai veramente preoccupata*” della “*permanenza*” della Protezione Legale¹⁵² è assurdo e contrario a buona fede.

Si ribadisce che:

- senza contare le frequenti interlocuzioni con i Commissari Straordinari e gli esponenti del Governo, oltre sette mesi prima di inviare la lettera di recesso, AM ha pubblicamente comunicato che l'eventuale eliminazione della Protezione Legale avrebbe avuto un “*impatto dirompente*” sul Contratto, impedendole “*di proseguire*”

¹⁴⁸ Ciò conferma che la scelta legislativa di eliminare la Protezione Legale è stata assunta nella piena consapevolezza della conseguente, necessaria ed inevitabile chiusura dell'area a caldo nonché della “*riconversione e riqualificazione industriale*” dello stabilimento.

¹⁴⁹ Allegato 28 all'atto di citazione.

¹⁵⁰ Allegato 29 all'atto di citazione.

¹⁵¹ P. 22 della memoria di Ilva, § 28.

¹⁵² Pp. 27-28 della memoria di Ilva, §§ 38-39.

l'attività produttiva presso lo stabilimento di Taranto” nonché legittimandola a esperire alcuni rimedi contrattuali e legali, incluso l'esercizio del diritto di recesso¹⁵³;

- tale diritto, peraltro, era stato già esercitato il 12 luglio 2019 e poi revocato¹⁵⁴ non certo perché AM ne aveva “*ricosciuto[...] l'infondatezza*”¹⁵⁵, ma soltanto in considerazione delle “*iniziative istituzionali*” finalizzate a “*trovare una soluzione che evit[asse] l'interruzione delle attività produttive*” e soltanto dopo che le ricorrenti avevano confermato che non avrebbero eccepito decadenze al riguardo¹⁵⁶.

II.4.a.ii. L'oggetto della Protezione Legale

a. Quanto al merito della questione - a cui, dopo innumerevoli giri di valzer, le ricorrenti debbono alla fine pur pervenire - esse non escogitano nulla di meglio che aggrapparsi alla solita, sgonfia ciambella della “*inutilità*” dello scudo penale quale “*doppione*” dell'esimente *ex art. 51 c.p.*; solo concedendo che lo scudo avrebbe trasformato “*la presunzione di legittimità dell'attività esecutiva del Piano Ambientale da presunzione juris tantum in presunzione juris et de jure*”¹⁵⁷: non senza aggiungere - con il garbo di sempre - che la difesa di AM non incorrerebbe stavolta nella (solita) “*semplice mistificazione*”, ma in “*una conclamata falsità*”, affermando che la mancata estensione temporale dello stesso scudo penale rende “*impossibile attuare il Piano Ambientale senza incorrere in responsabilità (anche penali) conseguenti a problemi ambientali 'ereditati' dalla precedente gestione*”.

Detto ciò, chiariamo per l'ennesima volta che la Protezione Legale non aveva, né poteva avere, ad oggetto soltanto l'attività intrinsecamente attuativa del solo Piano Ambientale, ma

¹⁵³ Allegato 57 alla nostra memoria di costituzione e allegati 7-8 all'atto di citazione.

¹⁵⁴ Allegati 58-59 alla nostra memoria di costituzione.

¹⁵⁵ P. 15 della memoria di Ilva, § 14.

¹⁵⁶ Allegati 60-63 alla nostra memoria di costituzione.

¹⁵⁷ P. 32 della memoria di Ilva, § 46.

anche e soprattutto **l'attività produttiva** che (di necessità e in base allo stesso Contratto) doveva e dovrebbe svolgersi contestualmente.

Quando il GIP di Taranto ha posto alla Corte Costituzionale il dubbio sulla costituzionalità della norma che gli imponeva di accogliere l'istanza di archiviazione del Pubblico Ministero in virtù della Protezione Legale, in un caso in cui era stata rilevata una nuvola di diossina che aveva investito anche le circostanti abitazioni¹⁵⁸, egli - se non lo si vuol ritenere, alla pari dei comparenti, un "conclamato falsario" - non ha sollevato una questione attinente all'attività esecutiva del Piano Ambientale, ma una questione che riguarda l'attività produttiva in sé e per sé: un'attività produttiva che, in sé e per sé, crea problemi penalmente (oltre che civilisticamente ed amministrativamente) rilevanti in ragione del deficitario stato degli impianti e che, tuttavia, deve proseguire con quegli impianti sebbene l'attuazione del Piano Ambientale prosegua, a sua volta, bensì contestualmente, secondo le tappe ed i tempi stabiliti.

Come si fa seriamente a sostenere che la Protezione Legale sarebbe inutile o irrilevante per l'attività produttiva se, anche nei giorni scorsi, la Procura della Repubblica di Taranto "*ha chiesto di non procedere per tre fascicoli di indagine aperti negli anni scorsi (per disastro ambientale, inquinamento dell'acqua e dell'aria)*" proprio "*perché era in vigore*" tale protezione all'epoca dei fatti (**All. 107**). Tali procedimenti avevano ad oggetto ipotesi di reato intimamente connesse alle obbligazioni contrattuali di AM in quanto relative sia a fenomeni

¹⁵⁸ Doc. avv. 29. Si deposita, *sub All. 108*, la richiesta di archiviazione che il Pubblico Ministero ha formulato in tale procedimento, in data 15 febbraio 2018, "*tenuto conto del disposto di cui all'art. 2 comma 6 del D.L. 05.01.2015 n.1, che prevede una chiara esimente per i soggetti delegati all'attività produttiva del siderurgico*", con la conseguenza che "*non può non convenirsi sul fatto che le condotte che hanno determinato quei gravi fenomeni emissivi sono pienamente scriminate*". Come ha osservato il Pubblico Ministero, "*il livello di diossina, eccezionalmente elevato, [...] è da ricondurre all'attività del siderurgico [...]. Non vi è quindi dubbio che tale anomalia sia strettamente legata al ciclo produttivo dell'ILVA*".

emissivi durante l'attività produttiva sia ad altri problemi derivanti dallo stato deficitario degli impianti ereditati dalla gestione commissariale.

Al contrario, accertamenti compiuti presso lo stabilimento di Taranto dopo l'entrata in vigore della Legge Abrogativa sono stati comunicati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e hanno dato origine a procedimenti penali che non saranno coperti dalla Protezione Legale.

b. A proposito di buona fede, è semplicemente imbarazzante che di questa banale verità facciano finta di non rendersi conto proprio i Commissari Straordinari, e cioè coloro che quella norma hanno preteso al momento del loro insediamento (gennaio 2015), per poi eroicamente rinunciarvi come “inutile doppione” ... subito dopo aver passato, all’*“incapace ed inetto”* affittuario, il cerino acceso della gestione dell'impianto: un comportamento la cui “coerenza” non può passare inosservata perché, contemporaneamente, si afferma che lo scudo penale era caratterizzato da *“ontologica precarietà ab initio”* in quanto *“nato per assistere la gestione commissariale”*¹⁵⁹!!!

Non occorre essere giuristi di chiara fama (quali sono gli autori dei pareri prodotti da AM, ai quali la ricorrente non è riuscita a contrapporre una sola riga) per capire che la Protezione Legale - attenendo all'attività produttiva in sé, e non soltanto all'attività esecutiva del Piano Ambientale - non aveva, e non ha, bisogno alcuno di essere esplicitamente menzionata nella clausola sul recesso: **il passaggio, da “protetta” a “meramente lecita”, dell'attività produttiva** - ed era *“protetta”* anche nel corso della procedura di gara! E poi al momento dell'aggiudicazione! E, infine, al momento della stipula di entrambi i contratti! - è tale da alterare profondamente (ben più profondamente di una *“modifica”* del Piano Ambientale!) l'assetto ed il sinallagma del Contratto; e costituisce una banale *mistificazione* (stavolta il termine è pertinente) sostenere che nulla è successo perché, in sé considerato, il

¹⁵⁹ Pp. 36-37 della memoria di Ilva, § 55.

Piano Ambientale è rimasto immutato; più che una *mistificazione*, poi, è una vera e propria assurdità affermare che “*il c.d. scudo penale è del tutto neutro ed estraneo alla gestione industriale dello stabilimento di Taranto*”¹⁶⁰.

c. Sul piano rigorosamente giuridico, la soppressione della Protezione Legale è da qualificarsi come *factum principis*, ma chi ama - come controparte - la versione mediatica sa bene in quali panni si è dovuto calare il mitico “*principe*” quando, per puro calcolo politico e senza preoccuparsi di esporre lo Stato a gravi responsabilità in base alle sovraordinate norme del diritto dell’Unione, ha operato quella soppressione che i nostri contraddittori hanno il gravoso onere di difendere: e per ciò solo, pur con ogni possibile comprensione, sarebbe lecito attendersi dall’avversa difesa un uso quanto mai cauto e parco del lemma “*mistificazione*”.

II.4.a.iii. L’estensione temporale della Protezione Legale

a. Per la verità - lo riconosciamo ben volentieri - al § 89 e ss.¹⁶¹, nel ripetere argomenti già svolti al § 49 e ss.¹⁶², la memoria di controparte assume un tono più conferente ad un confronto in Tribunale: in primo luogo, perché le ricorrenti mostrano di aver compreso cosa proteggeva lo “*scudo penale*” e - ignorando le assurde tesi in precedenza sostenute, e fin qui criticate - sostengono che fosse “*temporaneo*”, “*disallineato*” rispetto al termine per la realizzazione del Piano Ambientale e, infine, come tale accettato da AM.

Ma è agevole osservare che **la durata della Protezione Legale, per sua natura, coincideva con i tempi di completa esecuzione del Piano Ambientale, essendo evidente che solo la riconduzione a norma dell’impianto (e cioè l’ultimazione delle opere previste dal Piano Ambientale) avrebbe reso superflua una protezione che era necessaria a causa dello stato in cui versavano - dopo decenni di sfruttamento selvaggio - gli stabilimenti che,**

¹⁶⁰ P. 37 della memoria di Ilva, § 56.

¹⁶¹ P. 54 ss. della memoria di Ilva.

¹⁶² P. 33 ss. della memoria di Ilva.

tuttavia, dovevano continuare a produrre; come è evidente che la durata della Protezione Legale si “*disallineò*” da quella del Piano Ambientale quando questo assunse una onerosa complessità che, a sua volta, impose di spalmarne l’attuazione in un arco temporale (si noti: **concordato ad ogni livello, anche politico!!!) ben più ampio** di quello inizialmente immaginato (anche perché tale attuazione era contestuale a quella del Piano Industriale e coincideva con il termine contrattualmente previsto per l’acquisto della proprietà degli impianti ... risanati e liberati da ogni vincolo derivante dal loro precario stato).

b. Insomma, fin dall’inizio dell’Operazione, era chiaro alle parti che la Protezione Legale non potesse che essere temporalmente allineata (come era già per i Commissari Straordinari) alla integrale esecuzione del Piano Ambientale.

Più specificamente, l’ultimo paragrafo dell’allora vigente art. 2, comma 6, del D. L. n. 1/2015 prevedeva che la Protezione Legale si sarebbe estesa per “*un periodo [...] non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore*” del DPCM introduttivo delle modifiche al Piano Ambientale (che è stato approvato in data 29 settembre 2017).

Ciò non significa però, come tentano di far credere le ricorrenti, che la Protezione Legale avrebbe avuto “*termine il 29 marzo 2019*”¹⁶³. Infatti:

- (i) il riferimento temporale previsto da tale norma si spiega perché il previgente Piano Ambientale avrebbe dovuto essere attuato entro “*la scadenza del 30 giugno 2017 (successivamente prorogata al 30 settembre 2017)*”, con possibilità di un’ulteriore proroga di 18 mesi¹⁶⁴ (e, quindi, con scadenza proprio a fine marzo 2019);
- (ii) pertanto, anche questo riferimento temporale presupponeva l’ovvio allineamento fra durata della Protezione Legale e completamento del Piano Ambientale;

¹⁶³ P. 36 della memoria di Ilva, § 54.

¹⁶⁴ Cfr. l’allegato 32 all’atto di citazione, p. 4.

(iii) inoltre, dato che “*la scadenza ultima per l’attuazione del piano ambientale*” è stata poi “*prorogata alla data del 23 agosto 2023*”¹⁶⁵, anche l’efficacia temporale della Protezione Legale non poteva che ritenersi estesa a fino a tale data.

Questa interpretazione è così logica e necessitata che le parti hanno ragionevolmente ritenuto sufficiente ottenerne formale conferma dall’Avvocatura dello Stato, richiedendo il parere previsto dall’art. 25.9 del Contratto¹⁶⁶: conferma che è stata puntualmente fornita¹⁶⁷.

c. È in questo contesto - di ovvio allineamento della durata della Protezione Legale alla estensione temporale prevista con il DPCM del settembre 2017 - che al nuovo Ministro fu posta la questione (formalmente, tramite i Commissari Straordinari sottoscrittori) dell’apparente *disallineamento* e si convenne in sede ministeriale che il **parere già reso (il 14 settembre 2017) dall’Avvocatura dello Stato** fosse riesaminato - proprio alla luce del terremoto determinato dalle elezioni politiche del mese di marzo 2018 e del “cambio della guardia al MSE”- anche per orientare il nuovo Ministro che si dichiarava pubblicamente intenzionato a procedere all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione *ex art. 21-novies* L. n. 241/1990.

d. La scolastica lezioncina - una vera ossessione quella di educarci! - impartita da controparte circa il valore dei pareri (pari a zero, par di capire) resi dall’Avvocatura dello Stato ai Ministri della Repubblica trascura di considerare che solo in un Paese davvero bizzarro il Ministro - ricevuto il parere nel quale si illustra nuovamente il ruolo essenziale che la Protezione Legale assicura per l’equilibrio del contratto modificato che, in suo nome, si sta per

¹⁶⁵ Cfr. nuovamente l’allegato 32 all’atto di citazione, p. 4.

¹⁶⁶ In base all’art. 25.9 del Contratto, “*Le Concedenti si impegnano a formulare, nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico affinché il medesimo Ministero richieda all’Avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione della modifica all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2016, n. 1, introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 in ordine alla estensione temporale delle esenzioni ivi previste*”.

¹⁶⁷ Cfr. i due pareri dell’Avvocatura dello Stato allegati *sub* docc. 32 e 33 all’atto di citazione.

sottoscrivere - si adoperi subito dopo per sopprimerla ed alterare l'equilibrio dello stesso contratto appena sottoscritto.

e. Peraltro, il tentativo di contrabbandare, come prova che AM avrebbe accettato la *disallineata* precarietà normativa della Protezione Legale, il giro di valzer a cui ha assistito attonita AM somiglia terribilmente a quello - di cui al § 14 della memoria avversaria - di gabellare l'inottemperanza dei Commissari Straordinari per oltre quattro anni alle prescrizioni impartite dal Tribunale penale di Taranto come "*gravi carenze organizzative di sicurezza ... della Affittuaria*": giochi di parole, che aggravano la severità del giudizio su un "sistema-Paese" che a siffatti espedienti fa ricorso, trascurando che la sostanza dei fatti non sfugge davvero a chi l'osserva dall'esterno (e dall'estero).

f. Sostenere che la Protezione Legale non servisse a nulla e che fosse perfettamente legittimo eliminarla non appena ai Commissari è subentrato l'Affittuario è tesi idonea per la moltitudine di trionfanti dichiarazioni politiche, ma non per oscurare il principio giuridico in base al quale il Paese è già, e sarà, giudicato: *pacta sunt servanda*.

g. Concludendo sul punto, è ovviamente irrilevante che "*l'Affittuario sarà comunque tenuto a dare esecuzione al Contratto*" nei casi previsti dall'art. 27.6¹⁶⁸. Questa clausola

¹⁶⁸ In base all'art. 27.6 del Contratto, "*Qualora la sentenza esecutiva (sebbene non definitiva) non sospesa negli effetti ovvero il decreto del Presidente della Repubblica, anch'esso non sospeso negli effetti, annulli in parte qua il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 senza per questo rendere impossibile l'esercizio dello stabilimento di Taranto ma determini, per effetto diretto dell'annullamento parziale, una significativa maggiore onerosità nell'esecuzione della/e prescrizione/i dichiarata/e illegittima/e, l'Affittuario sarà comunque tenuto a dare esecuzione al Contratto. Successivamente alla sentenza definitiva, se confermativa dell'annullamento in parte qua del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, ovvero successivamente all'intervenuta intangibilità del decreto del Presidente della Repubblica di annullamento in parte qua del medesimo decreto, le Società Concedenti rimborseranno all'Affittuario, a valere sul e nei limiti del Patrimonio Destinato residuo, i maggiori costi documentati sostenuti per l'esecuzione della/e prescrizione/i ritenuta/e illegittima/e eccedenti i 20 milioni di euro, restando a carico dell'Affittuario i maggiori costi sino a tale importo. Laddove a detta data, se antecedente alla Data di Esercizio, l'importo residuo del Patrimonio Destinato risulti incapiente per l'integrale adempimento dell'obbligo di rimborso, l'Affittuario avrà il diritto di compensare il residuo credito a valere sul Prezzo di Acquisto, ovvero, in qualsiasi caso di mancato esercizio dell'Obbligo di Acquisto, sull'importo dovuto a titolo di prezzo di acquisto del Magazzino*".

riguarda il caso, del tutto diverso, di “*annullamento parziale*” con “*sentenza esecutiva*” del DPCM con cui è stato approvato il Piano Ambientale, che determini soltanto una “*maggior onerosità nell’esecuzione della/e prescrizione/i dichiarata/e illegittima/e*”. La Legge Abrogativa non è una “*sentenza esecutiva*”, non ha parzialmente annullato il Piano Ambientale né vi ha soltanto apportato “*modifiche*”, ma lo ha stravolto e “sovertito” perché quest’ultimo era suscettibile di attuazione esclusivamente nella misura in cui esisteva la Protezione Legale, che impediva di incorrere in responsabilità penali connesse alla sua progressiva attuazione contestuale alla gestione degli impianti (cfr. anche il successivo paragrafo II.4.b)¹⁶⁹.

II.4.b. La sopravvenuta impossibilità di eseguire il Contratto

a. Non è vero che AM avrebbe assunto il rischio degli eventi che hanno determinato l’impossibilità di eseguire il Contratto perché quest’ultimo sarebbe un “*preliminare di compravendita dei Rami d’Azienda sottoposto a condizioni sospensive*”¹⁷⁰, in cui “*la fase prodromica ed interinale di affitto dei Rami di Azienda è manifestamente finalizzata a trasferirne immediatamente alla Promittente Acquirente possesso, gestione, rischi e risultati economici*”¹⁷¹.

¹⁶⁹ In proposito, si richiama anche il parere *pro veritate* del Prof. Natalino Irti (allegato 49 alla nostra memoria di costituzione, pp. 3-5), che conferma come la Protezione Legale fosse un “*elemento costitutivo*” del Piano Ambientale e la sua soppressione lo abbia “*sovvert[ito]*”.

La semplice lettura del citato parere evidenzia che non è affatto “*avulso dal contesto in cui si colloca la previsione del recesso convenzionale*” né basato sul “*presupposto*” della “*impossibilità di eseguire le obbligazioni delle parti*” (p. 38 della memoria di Ilva, § 56). Il Prof. Irti non presuppone, ma dimostra in modo cristallino che è impossibile adempiere le obbligazioni delle parti, chiarendo che Protezione Legale e attuazione del Piano Ambientale (e Industriale) sono legate da un “*nesso genetico e funzionale*” (p. 4); ne consegue che, venuta meno la Protezione Legale, è impossibile l’attuazione del Piano Ambientale in un contesto in cui “*gli obblighi delle parti, nel vincolo di reciprocità, presuppongono tutti la conformazione legislativa del Piano Ambientale, comprensiva anche della tutela penale*” (p. 7).

¹⁷⁰ P. 40 della memoria di Ilva, § 60.

¹⁷¹ P. 41 della memoria di Ilva, § 61.

È una tesi giuridicamente infondata e non supportata da alcuna norma o precedente, con la conseguenza che non vi è motivo di derogare agli “*equilibri propri della regolamentazione legale*”¹⁷².

b. Il Contratto non contiene alcun patto di irrisolubilità *ex art.* 1463 c.c. o art. 1464 c.c. oppure altre clausole che esprimano la volontà di derogare alla disciplina codicistica in tema di impossibilità sopravvenuta¹⁷³. Non prevede neppure alcuna esplicita o implicita assunzione di rischio da parte di AM per il venir meno della Protezione Legale né, tantomeno, una rinuncia a far valere la conseguente sopravvenuta impossibilità di esecuzione.

Anzi, per citare le ricorrenti, è Ilva che ha assunto il “*rischio di stabilità del Piano Ambientale adottato nel DPCM 2017*” (p. 27 del ricorso, § 71), concretizzatosi proprio con l’eliminazione della Protezione Legale.

Sin dall’offerta definitiva presentata il 6 marzo 2017, AM ha ripetutamente chiesto di assicurare che la Protezione Legale sarebbe rimasta in vigore fino al termine previsto per l’integrale esecuzione del Piano Ambientale, ottenendone conferma dall’Avvocatura dello Stato per ben due volte prima del *closing* (allegati 32-33 all’atto di citazione)¹⁷⁴.

Né può ritenersi che AM abbia assunto tale rischio in base: (i) alle dichiarazioni con cui ha confermato di avere “*valutato tutti i rischi connessi alla sottoscrizione del Contratto ed*

¹⁷² P. 42 della memoria di Ilva, § 65.

¹⁷³ Come precisa la giurisprudenza citata *ex adverso*, “*non può sic et simpliciter dedursi l’ammissibilità dell’inversione del rischio dalla mera disponibilità della norma ex art. 1463 c.c.*” (Cass. 2 agosto 1995 n. 8464). Peraltro, nella parte in cui ammette una “*disponibilità della norma ex art. 1463 c.c.*”, la richiamata giurisprudenza è inconferente perché relativa al tema della “*validità delle clausole di inversione del rischio nei contratti di leasing finanziario*” in cui tale inversione può trovare una giustificazione nella “*funzione di finanziamento*” del contratto (insussistente nel caso di specie) e “*tende a fare conseguire al concedente la restituzione della somma anticipata*”.

¹⁷⁴ Alla luce di ciò, non si può fondatamente sostenere che l’impossibilità sopravvenuta non rilevi in quanto la Protezione Legale sarebbe stata “*ab origine a tempo determinato*” e di durata inferiore a quella prevista per il completamento del Piano Ambientale (p. 51 della memoria di Ilva, § 83, ove le ricorrenti tentano di far credere che, “*nella odierna fattispecie*”, non sarebbe stata “*abrogata una misura esistente*”, ma soltanto “*non estesa una misura in scadenza*”).

all'esecuzione dell'Operazione"¹⁷⁵ (art. 10.1); (ii) oppure, alla mera assenza di garanzie sullo "stato di fatto e di diritto" dei rami d'azienda (art. 9.3)¹⁷⁶.

Si tratta di dichiarazioni e clausole non infrequenti nella prassi commerciale, ma nessuno ha mai sostenuto che possano sovvertire il sinallagma contrattuale fino a impedire che una parte invochi in base al Codice Civile l'impossibilità di esecuzione o altre circostanze sopravvenute. Peraltro, il citato art. 9.3 disciplina l'eventuale "assenza di conformità al diritto" dei rami d'azienda¹⁷⁷ e, quindi, non riguarda affatto le sopravvenute modifiche normative che (come la Legge Abrogativa) rendano impossibile eseguire il Contratto¹⁷⁸. Semmai, la mancanza di garanzie sullo stato giuridico degli impianti dimostra che il Contratto presuppone la Protezione Legale perché consente di gestirli nonostante la loro "non conformità al diritto".

Si rileva altresì che, quand'anche fossero sussistenti, eventuali clausole dirette a escludere la possibilità di invocare l'impossibilità sopravvenuta avrebbero dovuto essere restrittivamente interpretate perché, in assenza di una "conversione in equivalente della

¹⁷⁵ P. 52 della memoria di Ilva, § 85.

¹⁷⁶ P. 42 della memoria di Ilva, § 65.

¹⁷⁷ Del resto, la stessa clausola prosegue citando la "conformità alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro".

¹⁷⁸ Le dichiarazioni di AM sui rischi connessi all'esecuzione dell'Operazione e le mancate garanzie delle ricorrenti sullo "stato di fatto e di diritto" dei Rami d'Azienda non comportano neppure che, con riguardo ad AFO2, AM debba subire le conseguenze della situazione successivamente determinatasi per effetto di "anni di inadempimento colpevole" delle stesse ricorrenti all'obbligo di eseguire le Prescrizioni, tantomeno se si considera che avevano dolosamente occultato tale situazione (allegato 25 all'atto di citazione, p. 16; cfr. anche il paragrafo II.4.e). Peraltro, alla data in cui è stato sottoscritto il Contratto, era noto che AFO2 non fosse "conforme a diritto" e vi fossero Prescrizioni in corso di attuazione; pertanto, Ilva non avrebbe potuto garantire il contrario.

Non è neppure vero che il Contratto imponga "a carico dell'Affittuaria e Promittente Acquirente [...] qualsiasi costo relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti dei Rami d'Azienda" (p. 53 della memoria di Ilva, § 85). Le attività a carico di AM sono circoscritte a quanto previsto nel "Capitolato degli interventi tecnici" e nel "Programma delle manutenzioni" (art. 15.1 del Contratto) e non comprendono l'attuazione delle Prescrizioni concernenti AFO2 (né, del resto, le ricorrenti hanno mai preteso che la comprendessero).

prestazione divenuta naturalmente impossibile”, “*spezza[no] il sinallagma [...] e introduc[ono] surrettiziamente delle promesse autonome*”¹⁷⁹.

c. È altrettanto inconferente:

- affermare che l'impossibilità di esecuzione non debba essere “*ascrivibile a condotte della parte che intende valersene*”¹⁸⁰ dato che le evoluzioni normative riguardanti la Protezione Legale prescindono del tutto dalla condotta di AM¹⁸¹;
- il richiamo alla sentenza della Suprema Corte 8 giugno 2018 n. 14915 (pp. 53-54 della memoria di Ilva, § 87), secondo cui la risoluzione non opera se l'impossibilità di esecuzione è dovuta a circostanze facilmente prevedibili ed evitabili con una diligente condotta del debitore. Infatti, la Protezione Legale era sancita da una norma di legge quando il Contratto è stato concluso e, prima del *closing*, AM ha anche chiesto e ottenuto due conferme dall'Avvocatura dello Stato sulla relativa durata sino al completamento del Piano Ambientale¹⁸².

d. Lungi dal costituire una “*pura, quanto assiomatica, affermazione*”¹⁸³, quindi, l'impossibilità di eseguire il Contratto dopo l'eliminazione della Protezione Legale è un dato di fatto.

¹⁷⁹ E. Navarretta, A. Orestano, *Dei contratti in generale*, nel *Commentario* del codice civile a cura di E. Gabrielli, Torino, 2011.

¹⁸⁰ P. 52 della memoria di Ilva, § 84.

¹⁸¹ Con riguardo alla sorte di AFO2, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo I.1.

¹⁸² Il principio espresso dalla citata sentenza della Suprema Corte non rileva neppure con riguardo alle vicende concernenti AFO2. Basti considerare che tali vicende erano tutt'altro che “facilmente prevedibili”; infatti, proprio sulla base della dolosa asimmetria informativa ingenerata dalle ricorrenti, AM ha dovuto chiedere di annullare il Contratto *ex art. 1439 c.c.* o di risolverlo per violazione degli obblighi informativi gravanti sulle stesse ricorrenti (paragrafi III.3 e III.4.2 dell'atto di citazione).

Fa poi sorridere il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione 19 gennaio 2010 n. 708 (p. 54 della memoria di Ilva, § 88), che ha comprensibilmente negato a due “*esperti coltivatori*” (perché il vizio era “*da loro immediatamente riconoscibile*”) il risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità di adibire un terreno “*alla coltivazione di pomodori*” dato che erano “*a conoscenza del fatto che i terreni fossero in precedenza coltivati a riso e che i terreni coltivati a riso [sono], di per sé, del tutto inadatti ad altre coltivazioni*”.

¹⁸³ P. 59 della memoria di Ilva, § 100.

Si è chiarito che la Protezione Legale tutelava (i) sia le condotte aventi ad oggetto la materiale attuazione delle prescrizioni tecnico/impiantistiche prevista dal Piano Ambientale (ii) sia, più in generale, l'esercizio di uno stabilimento con fenomeni emissivi conformi ai limiti previsti nello stesso Piano Ambientale. In altri termini, la Protezione Legale tutelava lo stesso esercizio dell'attività industriale, che è così divenuto impossibile in conseguenza della sua abrogazione¹⁸⁴.

In ogni caso, pur nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la Protezione Legale tutelasse soltanto condotte volte specificamente ad attuare il Piano Ambientale, sarebbe impossibile eseguire il Contratto perché le obbligazioni di entrambe le Parti includono le “attività e le misure di tutela ambientale e sanitaria previste nel Piano Ambientale” (art. 19)¹⁸⁵.

Peraltro, l'attività produttiva nello stabilimento di Taranto e l'attuazione del Piano Ambientale sono geneticamente, esecutivamente e funzionalmente inscindibili, tanto che le stesse controparti riconoscono, *expressis verbis*:

- che “*l'esercizio degli impianti e la gestione dell'azienda non possono prescindere dall'attuazione del Piano Ambientale*”¹⁸⁶;

¹⁸⁴ Cfr. il paragrafo V.2.2 della nostra memoria di costituzione e il precedente paragrafo II.4.a.

¹⁸⁵ L'art. 19.1 obbliga AM a “*eseguire [...] le attività e le misure di tutela ambientale e sanitaria previste nel Piano Ambientale*”. In base all'art. 19.4, i “*Commissari Straordinari e le Concedenti si impegnano [...] ad eseguire le attività e le misure di tutela ambientale e sanitaria di cui al Piano Ambientale che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all'esito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, siano espressamente poste a carico delle medesime Società Concedenti e/o dei Commissari Straordinari*” (sono le attività di bonifica aventi ad oggetto le aree richiamate dall'art. 12 del DPCM che ha approvato il Piano Ambientale; allegato 53 alla nostra memoria di costituzione).

Invero, come chiarito dal Prof. Irti, le “*obbligazioni dell'affittante e dell'affittuario si iscrivono in questo quadro: l'una non è un semplice e neutro far godere, l'altra non è un semplice gestire a proprio profitto, ma ambedue postulano l'attuazione dei Piani [Ambientale e Industriale] con le modalità e garanzie stabilite dalla legge*” (allegato 49 alla nostra memoria di costituzione, pp. 7-8).

¹⁸⁶ P. 26 del ricorso, § 66.

- che sussiste “*una connessione **inscindibile** tra la realizzazione del Piano Ambientale e la gestione dell’attività dei complessi aziendali interessati*” (p. 26 del ricorso, § 66)¹⁸⁷.

Pertanto, considerando pure le specifiche e reciproche obbligazioni delle parti con riguardo all’esecuzione del Piano Ambientale, è evidente che l’impossibilità di attuarlo in assenza della Protezione Legale determini l’estinzione del rapporto contrattuale anche per la sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto.

e. Si è altresì chiarito che il rifiuto di svolgere le loro mansioni manifestato da responsabili operativi dello stabilimento di Taranto dipende proprio dai descritti rischi e non è vero che i relativi timori si sarebbero “*magicamente dissolti non appena le Resistenti hanno deciso di proseguire - interinalmente - nella gestione dei Rami d’Azienda per aderire all’invito dell’Ill.mo Giudicante*”¹⁸⁸.

Invero, nonostante le serie preoccupazioni manifestate da tali responsabili operativi in molteplici occasioni, AM ha continuato a gestire l’impianto soltanto perché ha aderito alla “richiesta formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri [...] di ‘mantenere il normale funzionamento degli impianti e garanti[re] la continuità produttiva’” durante la negoziazione di un nuovo contratto con il Governo e i Commissari Straordinari, anche in ossequio all’invito rivoltole dall’Ecc.mo Giudicante con il decreto del 18 novembre 2019. AM ha, comunque, precisato che il proprio impegno era subordinato all’assenza di “provvedimenti penali ostativi o che, comunque, comportino il serio e concreto rischio di sanzioni penali”.

Insomma, l’assunzione del conseguente rischio è stata tollerabile soltanto in considerazione:

- dell’invito formulato dal Presidente del Consiglio e dall’Ecc.mo Giudicante;

¹⁸⁷ Come già rilevato, il Piano Ambientale è al centro del Piano Industriale, costituendone uno dei quattro “*punti chiave*” (allegato 52 alla nostra memoria di costituzione, p. 13).

¹⁸⁸ P. 59 della memoria di Ilva, § 101.

- del breve periodo previsto per la conclusione della menzionata negoziazione (o in mancanza della conclusione dell'attuale procedimento cautelare) e nel presupposto che la Protezione Legale fosse ripristinata quale fondamentale condizione di un nuovo accordo.

II.4.c. Lo scioglimento del Contratto per il venir meno di un presupposto essenziale

- a. È pretestuoso affermare che il Contratto non “*possa ritenersi contenere condizioni implicite*” soltanto perché l’“*assetto negoziale*” è “*espresso e documentato da un accordo di 100 pagine, negoziato per mesi, ed integrato ad un anno di distanza attraverso la negoziazione e stipulazione di un ulteriore addendum*”¹⁸⁹.
- b. Come le ricorrenti ben sanno, lungi dall'essere stata “*accantonata*” dalle parti, la Protezione Legale è stata ampiamente discussa e posta a base non solo del negoziato, ma anche dell'intero assetto contrattuale. Basti ribadire che, fra le prestazioni contrattuali, sono previste espressamente sia l'esercizio dell'attività produttiva sia la contemporanea esecuzione delle attività previste dal Piano Ambientale (e, dunque, il risanamento di impianti pacificamente deficitari ereditati da precedenti gestioni) che AM non avrebbe mai assunto l'obbligo di eseguire in assenza della Protezione Legale. Ancora una volta, sono le stesse ricorrenti a precisare che “la stabilità del contenuto del Piano Ambientale è posta al centro dell'assetto e della concreta perseguibilità degli accordi contrattuali raggiunti tra le Parti”¹⁹⁰.

Non si spiegherebbe altrimenti perché:

¹⁸⁹ P. 60 della memoria di Ilva, § 104.

¹⁹⁰ P. 26 del ricorso, § 67. Inoltre, è evidente che numerose prescrizioni del Piano Ambientale hanno natura impiantistica; attengono alla vera e propria attività produttiva oggetto del Piano Industriale: la “*copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile*” in cui sono stoccate le materie prime; la “*chiusura completa dei nastri trasportatori*” e il “*riavvio dell'Altoforno 5*”. Si tratta rispettivamente della Prescrizione n. 1 - UA7 (p. 6), della Prescrizione n. 6 (p. 7) e della Prescrizione n. 16.n)-64-66 (p. 10) previste dal DPCM in data 14 marzo 2014, tutte richiamate dal DPCM in data 29 settembre 2017 (*sub* allegato 53 alla nostra memoria di costituzione).

- dopo essere stata eliminata (dal 7 settembre 2019) con l'art. 46, comma 1, del D. L. n. 34/2019, la Protezione Legale sia stata poi ripristinata legislativamente con l'art. 14 del D. L. n. 101/2019¹⁹¹;
 - della Protezione Legale - introdotta non appena la gestione degli impianti produttivi è stata affidata a soggetti estranei alla vecchia Ilva - hanno sempre e costantemente beneficiato dapprima il Commissario Speciale (*ex* D. L. n. 61/2013) e poi i Commissari Straordinari (*ex* D. L. n. 1/2015):
- c.** Non serviva dunque alcuna esplicita previsione nel Contratto che rendesse la Protezione Legale una sua condizione di efficacia¹⁹². Come si è osservato, infatti¹⁹³:

- (i) la Protezione Legale era prevista da una norma di legge;
- (ii) considerarne la durata coincidente con il termine ultimo di attuazione del Piano Ambientale era così logico che le parti hanno ritenuto sufficiente ottenerne formale conferma dall'Avvocatura dello Stato *ex* art. 25.9 del Contratto.

In tale contesto, non era necessario e non sarebbe stato giuridicamente possibile che le ricorrenti “promettessero o garantissero” la permanenza della Protezione Legale fino al termine finale di attuazione del Piano Ambientale¹⁹⁴ in quanto esulava dal loro potere negoziale e rientrava in quello del Legislatore.

d. Che le parti avessero ben presente l’*“impatto”* decisivo della Protezione Legale *“sull’efficacia del Contratto”*¹⁹⁵ è ulteriormente dimostrato dalla necessaria lettura

¹⁹¹ Si richiama anche la dichiarazione dell'*ex* Ministro dello sviluppo economico (On. Carlo Calenda) che, in tale qualità, ha diretto la negoziazione del Contratto e ha definito la Protezione Legale come *“una delle condizioni”* (allegato 30 all'atto di citazione).

¹⁹² Di conseguenza, è anche irrilevante che AM non abbia preteso che la Protezione Legale fosse una *“condizione [esplicita] per la stipulazione del Contratto inter partes”* (p. 52 della memoria di Ilva, § 83).

¹⁹³ Cfr. il paragrafo II.4.b.

¹⁹⁴ Cfr. p. 52 della memoria di Ilva, § 83.

¹⁹⁵ P. 60 della memoria di Ilva, § 104.

complessiva delle clausole contrattuali suggerita da controparte e dai principali criteri di ermeneutica, anche al fine di conservare il Contratto e realizzarne gli scopi.

In primo luogo, le previsioni contrattuali (a cui le ricorrenti si aggrappano in molti passaggi argomentativi) sull'assenza di una loro "garanzia" o "dichiarazione" riguardante la conformità dei rami d'azienda "*alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami*" (art. 9.3) presuppongono la Protezione Legale. Proprio perché gli impianti non erano né sono conformi a tale "Normativa", in assenza della Protezione Legale, è impossibile adempiere le fondamentali obbligazioni di gestirli (art. 13) e risanarli in attuazione del Piano Ambientale (art. 19).

In secondo luogo, la Protezione Legale è necessaria per l'applicabilità dell'art. 26.1 del Contratto, la cui centralità nell'"assetto contrattuale" è riconosciuta dalla stessa controparte¹⁹⁶. Tale clausola condiziona l'obbligazione di acquistare gli impianti al venir meno di determinati vincoli concernenti il loro esercizio: fra cui, i sequestri penali disposti in ragione dei problemi ambientali esistenti e la procedura *ex Legge n. 231/2001*¹⁹⁷.

¹⁹⁶ P. 40 della memoria di Ilva, § 60, in cui si qualifica il Contratto come "*un contratto preliminare di compravendita dei Rami d'Azienda sottoposto a condizioni sospensive da verificarsi entro il termine ultimo dell'agosto del 2023 (la principale delle quali è rappresentata dalla intervenuta revoca e cancellazione dei numerosi sequestri penali preventivi (e probatori) aventi ad oggetto beni ed attività facenti parte dei Rami d'Azienda)*".

¹⁹⁷ In base al citato art. 26.1, "[I]'Affittuario si impegna ad acquistare i Rami d'Azienda delle Società Concedenti che si impegnano – ciascuna per quanto di propria spettanza e ragione – a cederli e trasferirli, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni prima della Data di Scadenza:

(a) la revoca o comunque la definitiva perdita di efficacia dei Sequestri rispetto ai beni ed alle attività di cui ai Rami d'Azienda;

(b) il verificarsi, con riferimento all'Istanza di Patteggiamento, di una delle seguenti circostanze tra loro alternative:

(i) il mancato intervenuto accoglimento (ovvero l'espresso rigetto), per qualsiasi ragione, dell'Istanza di Patteggiamento, entro la data in cui – a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti ovvero all'esito della procedura di arbitraggio di cui al precedente articolo 24.6. – risulti avverata la condizione di cui alla precedente lettera (a); ovvero

(ii) l'accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento ed il rilascio, anteriormente o successivamente alla Data di Esecuzione, dell'autorizzazione all'esecuzione dell'Operazione da parte della competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 231/2001".

Eliminata la Protezione Legale, l'attività dell'affittuario è costantemente e inevitabilmente esposta a contestazioni che possono giustificare l'imposizione di quegli stessi vincoli (in primis, i sequestri penali causati da problemi ambientali) al cui venir meno è condizionata l'obbligazione di acquisto ex art. 26.1 del Contratto.

Si ricorda, ancora una volta, che anche di recente la Procura della Repubblica di Taranto ha formulato richiesta di archiviazione nell'ambito di alcuni procedimenti (per disastro ambientale, inquinamento dell'acqua e dell'aria, connessi alla conduzione degli impianti durante la gestione commissariale) proprio in ragione della vigente Protezione Legale all'epoca dei fatti contestati (allegato 107).

L'eliminazione della Protezione Legale, dunque, rende impossibile il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 26.1 a cui è subordinato quel trasferimento dei Rami d'Azienda che (come prospettato dalle ricorrenti) è il fulcro dell'intera operazione¹⁹⁸.

Insomma, stante l'impossibilità di gestire altrimenti gli impianti in conformità alla normativa ambientale e senza incorrere in responsabilità penali, la Protezione Legale è un requisito essenziale e un presupposto logico di efficacia del Contratto, così che la relativa abrogazione "*ha fatto venire meno il presupposto che giustificava il rapporto giuridico e ha operato come condicio iuris risolutiva*" a prescindere da una esplicita pattuizione al riguardo (Cass. 21 ottobre 2008 n. 25554).

¹⁹⁸ Insomma, la liberazione degli impianti dai vincoli giudiziari imposti dalle criticità ereditate da AM è considerata (ex art. 26.1 del Contratto) l'unico possibile ostacolo a che l'affittuario acquisti la piena proprietà e il godimento dei Rami d'Azienda; è esclusa, quindi, anche la più remota possibilità che questo ostacolo possa intervenire durante il periodo di affitto, proprio perché tale periodo è "coperto" dalla Protezione Legale, tanto pacifica tra le parti da consentire alle ricorrenti di non dover fornire neppure una garanzia o dichiarazione sulla conformità degli stessi rami "*alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami*".

II.4.d. L'eccessiva onerosità sopravvenuta

a. Nei precedenti paragrafi, sono state indicate le ragioni che escludono una (paradossale) “*scarsa concreta rilevanza*” della Protezione Legale o la (ancor più paradossale) “*prevedibilità della situazione venutasi a creare*”¹⁹⁹ in seguito alla sua eliminazione²⁰⁰.

b. Peraltro, nella denegata ipotesi in cui il Contratto fosse considerato di “*natura spiccatamente aleatoria*” (come erroneamente affermato da controparte), ciò non escluderebbe l'applicazione dell'art. 1467 c.c. Infatti:

- da un lato, anche ai contratti aleatori “*si applicano [...] le norme sull'eccessiva onerosità se questa esula dall'ambito del rischio assunto dalla parte*”²⁰¹;
- dall'altro, nel Contratto manca qualsivoglia assunzione di rischio da parte di AM che si riferisca specificamente al venir meno della Protezione Legale.

Comunque, si contesta la natura aleatoria del Contratto sia per le dimensioni e il valore dell'Operazione sia considerando che, “*perché, un contratto tipicamente commutativo assuma la veste di contratto aleatorio 'per volontà delle parti', occorre che queste abbiano espresso la volontà di concludere un contratto aleatorio*”²⁰².

c. Anche al riguardo, è irrilevante che le ricorrenti - come spesso avviene in operazioni commerciali fra parti sofisticate - non abbiano fornito garanzie sullo “*stato di fatto e di diritto*” dei rami d'azienda (art. 9.3) o che AM abbia dichiarato di aver valutato i rischi connessi all'esecuzione dell'Operazione e di essersi determinata a realizzarla sulla base di proprie

¹⁹⁹ Pp. 60-61 della memoria di Ilva, § 104.

²⁰⁰ Cfr. i paragrafi V.2.2 della memoria di costituzione e il paragrafo II.4.b della presente memoria.

²⁰¹ C.M. Bianca, *Diritto Civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994, p. 402. Cfr. anche C.G. Terranova, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, nel *Commentario* al codice civile diretto da P. Schlesinger, Milano, 1995, p. 169: “*Nei contratti aleatori le parti assumono [...] la sola alea derivante da determinati eventi, sicché gli squilibri sopravvenuti ad essi non collegati assumono la medesima rilevanza di quelli propri dei contratti commutativi*”.

²⁰² Cass. 4 gennaio 1993 n. 10.

valutazioni (art. 10.1)²⁰³. Come sono irrilevanti le fattispecie in presenza delle quali “l’Affittuario sarà comunque tenuto a dare esecuzione al Contratto” ex art. 27.6. perché, come chiarito, il citato articolo disciplina fattispecie del tutto diverse da quella oggetto di causa²⁰⁴.

d. Neanche l’art. 13.3 del Contratto riguarda fattispecie come l’eliminazione della Protezione Legale, ma si limita a disciplinare le conseguenze derivanti da “scostamenti significativi della situazione economica e di mercato rispetto alle assunzioni alla base del Piano Industriale” (che permetterebbero ad AM di “modificare gli investimenti e l’assetto industriale previsti dal medesimo Piano Industriale”)²⁰⁵.

II.4.e. L’annullamento del Contratto per dolo

a. Le dichiarazioni e garanzie contenute nel Contratto non comportano neppure una rinuncia di AM a chiederne l’annullamento per dolo ex art. 1439 c.c.²⁰⁶ dato che la “rinunzia a far valere i vizi di volontà che affliggono un contratto non può intervenire in via anticipata e preventiva”²⁰⁷.

²⁰³ Cfr. il paragrafo II.4.b.

²⁰⁴ Cfr. il paragrafo II.4.a.

²⁰⁵ In base all’art. 13.3 del Contratto, “Resta inteso tra le Parti che, in presenza di scostamenti significativi della situazione economica e di mercato rispetto alle assunzioni alla base del Piano Industriale, l’Affittuario avrà facoltà di modificare gli investimenti e l’assetto industriale previsti dal medesimo Piano Industriale, modificando di conseguenza anche il Capitolato degli interventi tecnici di cui al successivo articolo 14 del presente Contratto, nei limiti in cui ciò si renda necessario allo scopo di assicurare l’economicità della gestione dei Rami d’Azienda e fermo restando l’obbligo di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di cui ai medesimi Rami d’Azienda e il mantenimento dei Livelli Occupazionali in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e dalla Normativa applicabile. Dette modifiche dovranno essere comunicate alle Società Concedenti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui le stesse siano state deliberate dai competenti organi sociali dell’Affittuario, unitamente ad una relazione illustrativa delle ragioni che le rendono necessarie”.

²⁰⁶ È, dunque, del tutto irrilevante anche la giurisprudenza in tema di garanzia per vizi e risarcimento del danno menzionata a p. 64, § 107, della memoria di Ilva.

²⁰⁷ Cass. 13 gennaio 2004 n. 272. Nello stesso senso, *ex multis*: Cass. 8 marzo 2017 n. 5794; Cass. 15 marzo 2012 n. 4143; Cass. 29 marzo 1996 n. 2909. In dottrina, cfr. A. Maniaci, *La clausola di incontestabilità nei contratti di assicurazione, il Clausole a rischio di nullità*, a cura di G. De Nova, Padova, 2009, p. 83.

Perché possa esservi una convalida ex art. 1444 c.c. occorre “che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinunzia, che questa sia formalizzata con autonomo atto contenente la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e che l’intenzione di convalidare

Si ribadisce altresì che Ilva ha fornito una “*rappresentazione alterata [...] dei presupposti di fatto rilevanti*” per l’Operazione, atta a “*viziare [...] il processo formativo della volontà negoziale*” di AM²⁰⁸. Comunque, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, rileva anche il loro dolo omissivo perché le informazioni di cui si discute riguardano tematiche che sono state oggetto di (quantomeno insufficiente) *disclosure* nella fase precontrattuale²⁰⁹.

b. Non è nemmeno vero che “*larga parte*” delle condotte denunciate da AM sia successiva alla conclusione del Contratto²¹⁰.

Già nelle informazioni rese disponibili nella data room, le ricorrenti hanno descritto in maniera erronea e fuorviante circostanze fondamentali relative alle condizioni di AFO2 e allo stato di ottemperanza alle Prescrizioni.

Anche la Relazione del Custode in data 22 ottobre 2018 è stata pacificamente resa nota ad AM soltanto dopo il *closing* dell’Operazione (31 ottobre 2018); in un momento, cioè, in cui quest’ultima non avrebbe più potuto valutarne l’impatto ai fini delle proprie determinazioni negoziali.

c. Le esposte considerazioni giustificano l’annullamento del Contratto per dolo delle ricorrenti a prescindere da “*quanto ora disposto dall’ordinanza del 7 gennaio 2020 del Tribunale del Riesame di Taranto*” su AFO2²¹¹.

l’atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata”. Ne consegue che “*non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata*” in relazione a motivi di annullabilità non ancora conosciuti e menzionati “*al momento dell’accordo*” (Cass. 13 gennaio 2004 n. 272).

²⁰⁸ Cass. 11 luglio 2014 n. 16004. Nello stesso senso, *ex multis*: Cass. 28 ottobre 1993 n. 10718; Cass. 29 agosto 1991 n. 9227; Trib. Milano 25 agosto 2006, in *Giur. it.*, 2007, p. 913 e ss.

²⁰⁹ Il silenzio e la reticenza assumono specifica rilevanza, che deriva “*dalla esistenza di un obbligo di informare la parte in errore*” (R. Sacco, G. De Nova, *Il Contratto*, Torino, 2004, I, p. 562).

²¹⁰ P. 64 della memoria di Ilva, § 108. A causa delle condotte tenute dalle ricorrenti durante l’esecuzione del Contratto, AM ne ha chiesto la risoluzione per inadempimento: domanda rispetto alla quale controparte omette di prendere alcuna posizione nella propria memoria.

²¹¹ P. 64 della memoria di Ilva, § 108.

AM, che ha fatto ragionevole affidamento sulla documentazione disponibile in *data room*, non avrebbe stipulato il Contratto se avesse saputo che l’attuazione delle Prescrizioni da parte di Ilva era stata così omissiva e deficitaria da comportare addirittura il fermo di AFO2 e la grave situazione di incertezza che ne è conseguita; incertezza che, come notato, ha avuto inevitabili impatti anche sulla programmazione industriale e commerciale di AM (di cui le ricorrenti ingiustificatamente si dolgono). Tanto più che le ricorrenti stanno attribuendo ad AM inesistenti inadempimenti e responsabilità in relazione alle Prescrizioni su AFO2, il che rende più che incerta la loro volontà di adempiervi e sobbarcarsene gli oneri. Comunque:

- *“nel nostro ordinamento vige il principio fraus omnia corrumpit, in virtù del quale il dolo decettivo conduce all’annullamento del contratto [...] quale che sia l’elemento sul quale il deceptus sia stato ingannato”*²¹²;
- il *“vizio del consenso”* incide *“sul momento di formazione del medesimo”*, essendo *“perciò irrilevante il fatto successivo”*²¹³ (del resto, si discute del deliberato occultamento di circostanze fondamentali che è stato tale da *“viziare nell’altra parte [AM] il processo formativo della volontà negoziale”*²¹⁴).

d. Neppure in questa sede le ricorrenti hanno richiamato documentazione presente in *data room* che smentisca la fuorviante rappresentazione da loro fornita sullo stato di attuazione delle Prescrizioni: i documenti richiamati alle pp. 64 e ss. della memoria avversaria non forniscono il benché minimo indizio della situazione realmente esistente. Insomma, pur essendo *“fisiologico che, su di una medesima problematica tecnica, potessero sussistere posizioni discordanti”*²¹⁵ (da parte di Ilva e della autorità giudiziaria), non vi erano elementi per

²¹² Cass. 20 febbraio 2014 n. 4065; cfr. anche Cass. 11 luglio 2014 n. 16004.

²¹³ *Ex multis*, Cass. 4 maggio 1999 n. 4409.

²¹⁴ Cass. 11 luglio 2014 n. 16004.

²¹⁵ P. 66 della memoria di Ilva, § 108.

presumere addirittura “*anni di inadempimento colpevole*” delle ricorrenti agli obblighi remediali di cui erano gravate riscontrati successivamente dal giudice penale²¹⁶.

e. Si rammenta, ad esempio, che la documentazione disponibile in *data room* indicava che:

- il piano di attuazione delle Prescrizioni era stato “*implementato nella sua totalità, ad eccezione di un unico intervento, non ritenuto tecnicamente fattibile*” (allegato 35 all’atto di citazione);
- “[c]on la certificazione di avvenuto collaudo del cover traverser saranno oggetto di verifica ulteriore e definitiva le restanti attestazioni di compiuto adempimento di tutte le prescrizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria con il provvedimento di restituzione condizionata dell’altoforno del 7 settembre 2015”; “*stante il regolare funzionamento dell’altoforno, oltre a quanto già illustrato in tema di adempimento delle prescrizioni, poss[o]no obiettivamente considerarsi del tutto superate le esigenze cautelari alla base dell’originario provvedimento di sequestro*”²¹⁷.

Alla luce di simili rappresentazioni e rassicurazioni, non si comprende quali oneri di ulteriore “*approfondimento*” sarebbero gravati su AM.

È anche grossolanamente pretestuoso affermare che AM avrebbe dovuto chiedere informazioni al proprio dipendente “*Sig. Salvatore Rizzo*”, che sarebbe “*uno dei soggetti imputati nel procedimento penale per omicidio colposo dal quale sono originati il provvedimento di sequestro preventivo e le relative Prescrizioni rimediali*”²¹⁸. Infatti, il Sig. Rizzo ha cessato di essere dipendente Ilva a ottobre 2015 (e, anche nella prospettazione

²¹⁶ Allegato 25 all’atto di citazione, p. 16. Anche i documenti citati alla nota 24 e a p. 67 della memoria avversaria sono inconferenti perché nessuno dei passaggi citati può seriamente insinuare dubbi sulla rosea situazione che emergeva dal complesso delle informazioni rese disponibili.

²¹⁷ Allegato 34 all’atto di citazione.

²¹⁸ P. 66 della memoria di Ilva, § 108.

avversaria, era stato assunto da AM presso un altro suo stabilimento non prima di luglio 2016), con la conseguenza che non poteva essere aggiornato sullo stato di attuazione delle Prescrizioni a Taranto (a cura della stessa Ilva). Senza contare che, in quanto *ex* dipendente di Ilva, è presumibile che avesse vincoli di riservatezza al riguardo²¹⁹.

II.5. L'insussistenza del *periculum in mora*

Anche le nuove allegazioni sul *periculum* sono temerarie e rasentano la calunnia.

a. In primo luogo, sono diffamatorie tutte le allegazioni relative agli asseriti danni a impianti di interesse strategico nazionale derivanti dalla presunta *mala gestio* di AM o dalle modalità con cui avrebbe inteso restituirli a Ilva.

Da un lato, citando controparte, è “*sufficiente ricordare*” che AM “*sta portando avanti da ormai due mesi la gestione dei Rami d’Azienda*”²²⁰ in conformità agli impegni assunti sia con il Governo sia con l’Ecc.mo Giudicante, pur non essendovi tenuta, e che i Commissari Straordinari non hanno insistito per la discussione e decisione del presente giudizio cautelare nemmeno dopo la scorsa udienza: nessun ragionevole operatore (tantomeno dei Commissari di nomina governativa) lascerebbe degli impianti di interesse strategico nazionale per oltre “*due mesi*” nelle mani di uno spregiudicato imprenditore pronto a sabotarli e danneggiarli.

Dall’altro, è ormai altrettanto evidente che le modalità di riconsegna degli impianti programmate da AM erano specificamente atte a “*a preservar[n]e la integrità [...] in pendenza della retrocessione dei Rami d’Azienda*”²²¹.

b. Le ricorrenti non hanno neppure contestato le conclusioni dell’autorevole relazione predisposta dal Dr. Rüter, il quale ha anche correttamente confermato che il programma di spegnimento degli altoforni “*riflette lo stato dell’arte*”, “*non avrà ripercussioni rilevanti sul*

²¹⁹ Peraltro, il Sig. Rizzo è stato assunto quale dipendente di una società del Gruppo AM nella Repubblica Ceca e non è mai stato coinvolto nell’attività di *due diligence* relativa al Contratto.

²²⁰ P. 55 della memoria di Ilva, § 89.

²²¹ Doc. avv. 9, p. 4.

*funzionamento dello stabilimento né su alcuno dei suoi elementi chiave” e che l’approccio proposto da AM è “tecnicamente [il] più prudente” e “non comporta oneri e costi considerevoli” per il riavvio*²²².

Le ricorrenti si sono limitate a controdedurre infondatamente che tale relazione “*muove da un presupposto del tutto (e consapevolmente) non corretto*”, ossia che sarebbe stato possibile riaccendere “*immediatamente*”²²³ gli impianti e restituirli “*in continuità*”²²⁴. In particolare, questo “*presupposto*” sarebbe erroneo perché - secondo Ilva - al momento del recesso AM:

- non aveva neppure iniziato “*le procedure per il ritrasferimento delle maestranze*” che, quindi, “*non si sarebbero certo potute concludere con tempi compatibili con un ritrasferimento dei Rami d’Azienda in continuità*”²²⁵;
- aveva cancellato “*intere funzioni aziendali (in particolare proprio quelle relative sia all’approvvigionamento materie prime, e sia relative alla direzione commerciale)*” e, dunque, avrebbe restituito i Rami d’Azienda “*del tutto monchi [...] impossibilitati ad operare in continuità*”²²⁶;
- non disponeva (e neppure disporrebbe attualmente) di “*un magazzino di materie prime sufficienti ad alimentare la produzione per il tempo necessario ad effettuare i successivi approvvigionamenti da parte delle Ricorrenti*”, cosa che avrebbe richiesto “*non meno di quattro settimane*”²²⁷.

Si tratta di altre allegazioni false *per tabulas*. Basti considerare che:

²²² Relazione tecnica redatta dal Dr. Rüter (allegato 48 alla nostra memoria di costituzione, pp. 2-3).

²²³ P. 74 della memoria di Ilva, § 114.

²²⁴ P. 75 della memoria di Ilva, § 115.

²²⁵ P. 75 della memoria di Ilva, § 115.

²²⁶ Pp. 76-77 della memoria di Ilva, § 118.

²²⁷ P. 74 della memoria di Ilva, § 114.

- (i) il giorno dopo l’invio della comunicazione di recesso, AM ha inviato anche la comunicazione con cui ha dato avvio alle procedure *ex art. 47* della legge n. 428/1990²²⁸ che, per espressa disposizione normativa, devono concludersi nei 25 giorni successivi a tale comunicazione e i cui tempi, quindi, erano perfettamente compatibili con quelli indicati dalla stessa AM per la restituzione dei Rami d’Azienda;
- (ii) la funzione “*approvvigionamento materie prime*” e la “*direzione commerciale*” hanno continuato a operare regolarmente grazie a *team* dedicati attualmente composti, rispettivamente, da 7 e 52 persone; peraltro, la struttura vendite non è stata affatto centralizzata, bensì appaltata a una società appositamente costituita (ArcelorMittal Italy Services S.r.l., controllata al 100% da AM InvestCo Italy S.p.A.) che è incaricata della distribuzione dei prodotti presso i vari stabilimenti italiani;
- (iii) come si è visto, AM disponeva e dispone di un magazzino del tutto adeguato, attualmente idoneo a proseguire autonomamente la produzione per almeno 50 giorni)²²⁹.
- c. Per completezza, comunque, si ribadisce che il programma di spegnimento previsto da AM era:
- conforme a procedure *standard*, ampiamente utilizzate anche al fine di evitare danni agli impianti e all’ambiente;
 - in linea con quanto concordato con la Procura di Taranto per spegnere AFO2 in conformità al provvedimento emesso il 9 luglio 2019²³⁰;

²²⁸ **All. 109.**

²²⁹ Cfr. Il paragrafo I.2.d.

²³⁰ Cfr. l’allegato 48 alla nostra memoria di costituzione, p. 3.

- come allora, predisposto e da attuarsi sotto la supervisione del consulente tecnico delle ricorrenti (Paul Wurth) in base a una procedura “*collaudata e ben nota a numerosi operatori di altoforni in tutto il mondo*”²³¹ (inclusa Ilva che l’ha ripetutamente utilizzata in passato).

d. Tant’è che anche il secondo *report* RINA prodotto *ex adverso* indica conseguenze del tutto generiche e irrilevanti asseritamente derivanti dallo spegnimento degli impianti: come la presunta necessità di svolgere “*una approfondita ispezione*” prima di riaccenderli o non meglio specificate (né quantificate) “*ripercussioni rilevanti sull’intervallo di tempo necessario alla completa ripresa delle attività di produzione*”²³². Si precisa altresì che, se sono seguite le procedure adeguate, non occorrono più di due settimane per la riaccensione dopo il colaggio della salamandra e, in assenza di segnali relativi ad abnormi temperature interne, non è neppure necessario svolgere ispezioni prima del riavvio.

Anche le inammissibili dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ministero (e riportate alla p. 78 della memoria di replica di Ilva) fanno genericamente riferimento alla possibilità che si verificano “*danni*” a seguito della “*fermata di un altoforno*”.

Insomma, quand’anche il temporaneo spegnimento degli impianti avesse qualche ripercussione, non sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare un “*pericolo imminente e irreparabile*” per lo stabilimento che giustifichi l’intervento cautelare *ex art. 700 c.p.c.*

e. Comunque, le modalità del programmato processo di graduale fermata e restituzione degli impianti sono divenute irrilevanti:

²³¹ Allegato 48 alla nostra memoria di costituzione, p. 2.

²³² Doc. avv. 52, pp. 3-4.

- sia perché tale processo è stato sospeso a seguito dell'invito formulato dall'Ecc.mo Giudicante nonché dell'istruttoria avviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la modifica dell'AIA²³³;
- sia perché AM, andando ben oltre i propri obblighi contrattuali, sarebbe disposta a concordare - in buona fede e anche sotto la supervisione dell'Ecc.mo Giudicante - le modalità per garantire la più agevole restituzione dei Rami d'Azienda e venire incontro alle esigenze di Ilva (mentre quest'ultima si è limitata a opporre il proprio pervicace rifiuto a riprendere la gestione).

f. Per ulteriore scrupolo difensivo, si osserva che, oltre ad essere infondati in fatto, gli inadempimenti di AM dedotti *ex adverso* sono del tutto inconferenti anche ai fini del *periculum*.
Fra l'altro, infatti:

- (i) i lamentati rallentamenti della capacità produttiva sono dipesi da fattori indipendenti dalla volontà di AM, fra cui le vicende relative ad AFO2 e il generale andamento del ciclico mercato dell'acciaio e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime conseguenti al sequestro del molo 4²³⁴;
- (ii) oltre che per eseguirvi le necessarie manutenzioni²³⁵, l'utilizzo a rotazione degli altoforni è dipeso principalmente da "*cause esterne quali la mancanza di materiali in ingresso allo stabilimento e l'impossibilità dell'acciaieria a ricevere la ghisa prodotta*"²³⁶ (e, comunque, non ha affatto danneggiato gli impianti);
- (iii) le minori modifiche nello *stock* di materie prime in magazzino, all'epoca del recesso, sono da ricondursi sia alle descritte difficoltà di approvvigionamento sia alla doverosa cautela derivante dall'incerta situazione di AFO2 e alla perdita della Protezione Legale, con la

²³³ Cfr. l'allegato 66 e la p. 45 della nostra memoria di costituzione.

²³⁴ P. 79 della memoria di Ilva, § 124.

²³⁵ Cfr. il paragrafo I.2.c.

²³⁶ Cfr. l'allegato 91, p. 18.

conseguente programmata retrocessione ordinata dei Rami d' Azienda; a ragioni, cioè, che nulla hanno a che vedere con le (inesistenti) finalità depredatorie di AM.

Come si è visto, non è neppure vero che AM si sia rifiutata “*ostinatamente di consentire alle ricorrenti qualsiasi tipo di verifica e sopralluogo finalizzati a controllare la effettiva situazione*” dell'impianto²³⁷.

g. La temerarietà delle argomentazioni avversarie relative al *periculum* è vieppiù confermata dal fatto che, nella memoria del 20 gennaio 2020, le ricorrenti hanno cambiato litania: ossia, dopo aver immotivatamente accusato AM delle peggiori nefandezze nonché descritta, di nuovo, in modo diffamatorio, come un imprenditore d'assalto uso a distruggere concorrenti e sabotare impianti di interesse strategico nazionale, i Commissari Straordinari hanno dedotto che il *periculum* sussisterebbe perché Ilva non avrebbe “*né la struttura, né i mezzi*” per gestirli e realizzare l'importante scopo dell'operazione a lungo negoziata. Oltre a essere indimostrate (anche considerato che i Commissari Straordinari hanno gestito gli impianti fino all'anno scorso, gloriandosi di aver ottenuto risultati economici migliori di quelli realizzati da AM²³⁸), le asserite difficoltà di gestione da parte degli stessi Commissari o il “*rilievo strategico nazionale*” (anche in termini occupazionali e ambientali) attribuito a uno stabilimento industriale non possono essere strumentalizzati per:

- (i) imporre a un investitore (come AM) lo stravolgimento del contesto normativo in cui gli impegni contrattuali sono stati assunti;
- (ii) costringere AM, in via cautelare, a proseguire l'attività produttiva come se nulla fosse, esponendolo al serio rischio di responsabilità penali che erano state escluse al momento e proprio in funzione del suo investimento.

²³⁷ P. 76 della memoria di Ilva, § 117.

²³⁸ P. 27 della memoria di Ilva, § 39.

Né le valutazioni sul *periculum* e sul relativo bilanciamento possono essere basate sui dedotti interessi della “*economia nazionale e locale*”²³⁹ o dello “*sviluppo economico e bonifica ambientale delle aree e territori sui quali insistono*” gli impianti²⁴⁰ .

Per quanto importanti, tali interessi non hanno “natura contrattuale” e i Commissari Straordinari (che sono i rappresentanti di imprese private quali sono e restano le società di Ilva in A.S.) non hanno alcuna legittimazione a farsi paladini della loro tutela nell’ambito di una controversia che l’Ecc.mo Giudicante ha già chiarito che essere, appunto, di “*natura contrattuale*”²⁴¹ .

È, quindi, alla correttezza della condotta e alla solvibilità del debitore della prestazione contrattuale (AM) che occorre guardare per decidere se sussiste l’invocato pregiudizio imminente e irreparabile nonché per bilanciare i contrapposti pregiudizi astrattamente rilevanti; non già agli effetti indiretti o mediati che potrebbero conseguire dalla retrocessione degli impianti (un diritto specificamente attribuito ad AM dal Contratto) se i Commissari non fossero effettivamente in grado di gestirli per il tempo necessario a trovare un nuovo acquirente disposto ad assumersi il rischio penale (che neppure i medesimi Commissari vogliono, evidentemente, sobbarcarsi).

Altrimenti, AM - o qualunque imprenditore che stipula un contratto privato avente ad oggetto servizi di interesse o rilievo nazionale - dovrebbe restare sempre e comunque inchiodata agli impegni originariamente assunti, a prescindere dai diritti e doveri contrattualmente disciplinati dalle parti e all’applicabile disciplina giuridica.

²³⁹ P. 83 della memoria di Ilva, § 133.

²⁴⁰ P. 79 della memoria di Ilva, § 123.

²⁴¹ Cfr. l’istanza di visibilità dell’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia Onlus (sezione provinciale di Taranto) in data 19 novembre 2019 con l’annotazione di rigetto in calce.

Del resto, il rischio di frustrare “*lo scopo al quale era finalizzata la lunga procedura competitiva*”²⁴² per la vendita dei Rami d’Azienda e lasciare “*irrisolte le situazioni ambientali delle aree interessate*”²⁴³ non deriva dalle condotte di AM, bensì da una precisa scelta governativa e politica diretta alla “*riconversione e riqualificazione industriale*” dello stabilimento di Taranto²⁴⁴, attuata anche attraverso l’eliminazione della Protezione Legale: ossia, delle “*condizioni per la realizzazione del[l’originario] Piano Ambientale*”²⁴⁵ (e del Piano Industriale) nello stabilimento e nella area a caldo.

Insomma, è soltanto da queste scelte legislative (adottate in piena coscienza delle loro conseguenze sull’attività degli stabilimenti tarantini) - come dall’ingiustificato rifiuto di accettare la restituzione dello stabilimento da parte delle ricorrenti e dall’indisponibilità governativa di trovare una soluzione a livello istituzionale - che deriverebbero i rischi paventati nel ricorso e nella memoria avversari a preteso (e insussistente) fondamento delle domande cautelati²⁴⁶.

Alla luce di quanto sopra esposto, si insiste per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in data 16 dicembre 2019.

Si deposita copia dei seguenti documenti, con numerazione progressiva rispetto ai documenti allegati all’atto di citazione di AM InvestCo Italy S.p.A. *et al.* in data 5.11.2019 e all’istanza depositata da AM nel presente giudizio cautelare in data 25.11.2019:

- 82) istanza di proroga per l’adempimento delle Prescrizioni presentata da ILVA S.p.A. in A.S. in data 19.11.2019;
- 83) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 27.12.2019;

²⁴² P. 78 della memoria di Ilva, § 123.

²⁴³ P. 80 della memoria di Ilva, § 126.

²⁴⁴ Allegato 29 all’atto di citazione.

²⁴⁵ P. 80 della memoria di Ilva, § 127.

²⁴⁶ P. 25 del ricorso, § 166.

- 84) lettera di ILVA S.p.A. in A.S. ad AM InvestCo Italy S.p.A. *et al.* in data 27.1.2020 con allegata valutazione di RINA Consulting in pari data;
- 85) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 2.8.2019;
- 86) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 19.8.2019;
- 87) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 22.8.2019;
- 88) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 28.8.2019;
- 89) comunicazione PEC di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 22.1.2020 ed estratto del relativo rapporto allegato sui monitoraggi svolti da AM InvestCo Italy S.p.A. nel quarto trimestre 2019;
- 90) scambio di *e-mail* tra esponenti del gruppo ArcelorMittal in data 2-3.5.2019;
- 91) *report* tecnico redatto da Paul Wurth in data 15.1.2020;
- 92) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 25.9.2019;
- 93) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 16.10.2019;
- 94) lettera di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* in data 18.11.2019;
- 95) lettera di ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* ad AM InvestCo Italy S.p.A. *et al.* in data 19.11.2019;
- 96) comunicazione PEC di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* per la trasmissione dei dati sulla produzione settimanale e l'attuazione del Piano Ambientale in data 13.12.2019;
- 97) comunicazione PEC di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* per la trasmissione dei dati sulla produzione settimanale e l'attuazione del Piano Ambientale in data 18.12.2019;
- 98) comunicazione PEC di AM InvestCo Italy S.p.A. a ILVA S.p.A. in A.S. *et al.* per la trasmissione dei dati sulla produzione settimanale e l'attuazione del Piano Ambientale in data 23.12.2019;

